Publika DAILY

NUMERO

17

Publika Daily

Una risposta per ogni domanda

Direttore scientifico: **Gianluca Bertagna**
Coordinatore editoriale: **Giulio Sacchi**

publika

COUPON ABBONAMENTO 2019

Modulo d'ordine abbonamenti da inviare via email via e-mail a **abbonamenti@publika.it** oppure via fax allo **0376 1760102**

Publika Daily

Newsletter quotidiana
di aggiornamento per gli enti locali
con approfondimenti quindicinali.
Direttore scientifico Dott. **Gianluca Bertagna**
Coord. editoriale Dott. **Giulio Sacchi**

☐ **Rivista Publika Daily** ..... ~~170,00 € IVA INCLUSA~~ ~~(163,46 € + iva 4%)~~

Abbonamento 2019 newsletter **quotidiana** Publika Daily
con approfondimenti **quindicinali**

Per richiedere un abbonamento di prova fino al 31/12/2018
vai su **www.publika.it/publika-daily**

PROMO Publika Daily 150,00 € IVA INCLUSA (144,23 € + iva 4%)
Offerta valida per ordini/rinnovi inviati entro il 31/12/2018

Personale News

Rivista di aggiornamento
e formazione professionale
in materia di pubblico impiego.
Direttore scientifico Dott. **Gianluca Bertagna**

☐ **Rivista Personale News** ..... 200,00 € IVA INCLUSA (192,31 € + iva 4%)
Abbonamento 2019 rivista quindicinale Personale News

☐ **Rivista Personale News + Newsletter email aggiornamenti quotidiani personale** ..... 300,00 € IVA INCLUSA (288,46 € + iva 4%)
Abbonamento 2019 rivista quindicinale Personale News + Newsletter quotidiana sul personale

☐ **Rivista Personale News + Servizio 2 quesiti** ..... 280,00 € IVA INCLUSA (192,31 € + iva 4% e 65,57 € + iva 22%)
Abbonamento 2019 rivista quindicinale Personale News + risposta a 2 quesiti (entro 31/12/2019)

☐ **Pacchetto completo Personale News** ..... 350,00 € IVA INCLUSA (278,85 € + iva 4% e 49,18 € + iva 22%)
Rivista + Newsletter email aggiornamenti quotidiani + 2 quesiti (a 350 € invece di 380 €)

Tributi News

Rivista di aggiornamento
e formazione professionale
in materia di tributi locali,
Direttore scientifico
Dott. **Giuseppe Debenedetto**

☐ **Rivista Tributi News** ..... 200,00 € IVA INCLUSA (192,31 € + iva 4%)
Abbonamento 2019 rivista quindicinale Tributi News

☐ **Rivista Tributi News + Servizio 2 quesiti** ..... 280,00 € IVA INCLUSA (192,31 € + iva 4% e 65,57 € + iva 22%)
Abbonamento 2019 rivista quindicinale Tributi News + risposta a 2 quesiti (entro 31/12/2019)

Modulo abbonamenti per Enti P.A.

(compilare in stampatello)

Ente | Codice Univoco Ufficio

Indirizzo | CAP

Città | Provincia

Cod. Fisc. | Situazione cliente: ☐ Nuovo abbonato ☐ Già abbonato

E-mail destinatario rivista
PUBLIKA DAILY PERSONALE NEWS TRIBUTI NEWS

Data fatturazione ☐ DIC 2018 ☐ GEN 2019
In assenza di indicazioni l'abbonamento sarà fatturato a gennaio 2019

Codice CIG / Determinazione ...

Durata e condizioni abbonamenti
Tutti gli abbonamenti a riviste, newsletter e servizi di risposta quesiti hanno **scadenza 31/12/2019**.
I servizi accessori " Newsletter email aggiornamenti quotidiani" e "Quesiti" sono acquistabili solo contestualmente alla rivista.
Il servizio "Newsletter email aggiornamenti quotidiani " è meno frequente o sospeso in alcuni periodi dell'anno (festività natalizie, pasqua, estate, ...).

Formato e modalità invio rivista
Publika Daily, Personale News e Tributi News sono riviste in formato esclusivamente digitale (distribuzione via email o web).

Area arretrati ed allegati
Nell'abbonamento è compreso l'accesso all'area riservata del sito www.publika.it da cui scaricare numeri arretrati (per il periodo di validità dell'abbonamento) ed eventuali file allegati alle riviste.

Sconto 15% per abbonamenti cumulativi
In caso di abbonamento a due o più riviste sarà applicato lo sconto del 15% sul totale degli abbonamenti. Lo **sconto è applicabile** solo in caso di adesione in un **unico ordine**.
☐ Ho richiesto l'abbonamento a più di una rivista
e richiedo quindi l'applicazione dello sconto del 15%

Copyright e responsabilità
I contenuti diffusi con la rivista o le newsletter email sono destinati solo agli abbonati al servizio (C). È vietata la copia, la diffusione o la riproduzione, anche parziale, dei testi di rivista, newsletter o risposte quesiti senza autorizzazione scritta di Publika Srl (vedi norme vigenti).
Publika declina ogni responsabilità per danni provocati direttamente o indirettamente dall'uso delle informazioni pubblicate nelle riviste, newsletter o risposte a quesiti o da possibili errori interpretativi della normativa.

Fatturazione e pagamento
Per gli Enti P.A. non è necessario il pagamento anticipato.
La fattura sarà emessa successivamente all'attivazione e il pagamento sarà da effettuare a 30 gg. data fattura mediante bonifico bancario indicando in causale il numero della fattura.
Il servizio sarà sospeso in caso di ritardato pagamento o di irregolarità rilevate nella situazione contabile del cliente.

DURC e conto corrente dedicato
È possibile scaricare un modello di autocertificazione DURC e comunicazione conto corrente dedicato al seguente indirizzo:
http://www.publika.it/moduli/

IVA e Split Payment
Gli importi indicati in grassetto COMPRENDONO GIÀ L'IVA
(IVA 4% per riviste/newsletter e IVA 22% per servizio quesiti).
Applicazione Split Payment per enti P.A. (ex l. 190/2014)

Informativa Privacy
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento 2016/679/UE, desideriamo informare che i dati del cliente sono gestiti nel rispetto della normativa vigente presso la sede operativa di Publika Srl, Via Parigi 38, Porto Mantovano MN. Titolare del trattamento dei dati è Publika Srl, sede legale, via Pascoli 3, Volta Mantovana MN. Il cliente potrà rivolgersi a Publika per far valere tutti diritti previsti dalla normativa ed in particolare per cancellazione, rettifica o verifica dei dati. Per non ricevere ulteriori informative barrare la seguente casella [_] Richiesta cancellazione. Le richieste vanno inviate a privacy@publika.it.

Timbro e firma del responsabile

La sottoscrizione del presente modulo d'ordine implica la totale accettazione delle condizioni illustrate ai paragrafi precedenti.

Luogo e data

Timbro e firma

SOMMARIO

Area finanziaria e tributi 5
- Certificato al bilancio di previsione 2018: scade il 15 novembre il termine per l'invio, tra conferme e alcune novità 5
- Quesiti area finanziaria e tributi 10

Area anticorruzione, trasparenza e responsabilità 13
- Accesso agli atti negato: un'interessante parere del garante privacy 13
- Quesiti area anticorruzione, trasparenza e responsabilità 17

Area contratti e appalti 24
- Gli adempimenti istruttori del RUP nella fase pubblicistica (seconda parte) 24
- Quesiti area contratti e appalti 28

Area personale 31
- Le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche 31
- Quesiti area personale 35

Area servizi al cittadino 38
- La nuova Direttiva del Ministero dell'Interno relativa alla safety e security nelle manifestazioni pubbliche 38
- Quesiti area servizi al cittadino 43

NUMERO 17

COFFEE BREAK

di Giulio Sacchi

Ben ritrovati!

Ci siamo lasciati nello scorso numero con la presa d'atto che la manovra finanziaria - la cui uscita negli ultimi anni era avvenuta a ridosso dell'estate - non aveva ancora visto la luce e, pertanto, ci eravamo un po' preoccupati sul motivo di tale ritardo, considerata l'importanza dell'appuntamento. A dire il vero, nel frattempo, qualche indizio sul perché della dilazione lo avevamo colto (vedi la nota vicenda dell'audio del portavoce del premier sui tecnici del MEF) ma, in ogni caso, ci ha pensato il Consiglio dei Ministri a riportare alla ribalta la questione.
L'occasione, infatti, è stata la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2018, approvata nella seduta n. 21 del 27 settembre, nella quale è contenuto il programma di politica economica e finanziaria del Governo. In particolare, i principali punti d'interesse - si legge nel comunicato stampa - sono:

- la cancellazione degli aumenti dell'IVA previsti per il 2019;
- l'introduzione della pensione di cittadinanza e del reddito di cittadinanza, con la contestuale riforma e il potenziamento dei Centri per l'impiego;
- l'introduzione di modalità di pensionamento anticipato per favorire l'assunzione di lavoratori giovani (superamento della legge Fornero);
- la prima fase dell'introduzione della flat tax e il taglio dell'imposta sugli utili d'impresa (IRES) per le aziende che reinvestono i profitti e assumono lavoratori aggiuntivi;
- il rilancio degli investimenti pubblici attraverso l'incremento delle risorse finanziarie, il rafforzamento delle capacità tecniche delle amministrazioni centrali e locali nella fase di progettazione e valutazione dei progetti, nonché una maggiore efficienza dei processi decisionali a tutti i livelli della pubblica amministrazione, delle modifiche al Codice degli appalti e la standardizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato.

Verrebbe, dunque, da dire "tanto roba": dall'IVA alle imposte sui redditi, dalle misure sul mercato del lavoro alle pensioni, dagli investimenti pubblici alla semplificazione/revisione del codice degli appalti (l'ennesima). Insomma, un bel po' di lavoro anche se, ad onor del vero, il testo definitivo della nota ad oggi (martedì) non è ancora stato licenziato.
Peraltro, l'aggiornamento delle linee programmatiche di finanza è "solo" il primo step di un iter abbastanza complesso, tenuto conto che il Governo dovrà presentare (entro il 15 ottobre) alla Commissione europea, all'Eurogruppo e alle Camere il progetto di Documento programmatico di bilancio, entro il 20 ottobre dovrà arrivare alle Camere il disegno di legge di bilancio e, da quel momento, in Parlamento inizierà la presentazione e la discussione degli emendamenti. L'approvazione, infine, dovrà arrivare entro fine anno mentre, in caso contrario, si andrà all'esercizio provvisorio. Dunque, è ancora lontana la soluzione del giallo ma, in ogni caso, è evidente che la strada tracciata con la nota pare abbastanza chiara. Come si dice: chi vivrà, vedrà!
Per il resto, noi, che sì siamo tecnici, ma non "pezzi di m..." (cit.), continuiamo a trovare soluzioni ai vostri quesiti ed anche in questo numero ve ne proponiamo un'accurata selezione.

Buona lettura!

Giulio Sacchi

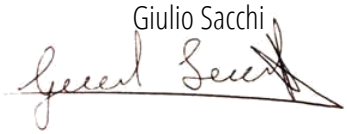

AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

Tutto quello che c'è da sapere per la corretta gestione delle attività contabili e fiscali dell'ente

Responsabile di area: Marco Allegretti

Approfondimento

CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018: SCADE IL 15 NOVEMBRE IL TERMINE PER L'INVIO, TRA CONFERME E ALCUNE NOVITÀ

di Marco Terzi

Il modello di certificazione del bilancio di previsione 2018 è stato approvato con decreto direttoriale del Ministero dell'Interno dello scorso 11 settembre e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2018 (disponibile al seguente link: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-09-20&atto.codiceRedazionale=18A06009&elenco30giorni=false). L'obbligo di invio è previsto dall'art. 161 del TUEL ed è dovuto da tutte le amministrazioni provinciali, le città metropolitane, i comuni, le comunità montane e le unioni di comuni. Al comma 1, esso prevede infatti che "I comuni, le province, le città metropolitane, le unioni di comuni e le comunità montane sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione ed a trasmetterli al Ministero dell'interno. Le certificazioni sono firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario". La scadenza dell'invio è fissata per tutti gli enti interessati al 15 novembre 2018. A questo adempimento ormai consolidato da anni, si affianca analoga certificazione al rendiconto di esercizio, anch'essa dovuta ai sensi della medesima norma del TUEL; entrambi hanno una scadenza variabile, essendo questa fissata di volta in volta con apposito decreto ministeriale. Ad essi si è di recente affiancato il duplice adempimento 'gemello' di invio dei dati di bilancio alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP creata a partire dal 2010 ai sensi della legge 196/2009. Per quest'ultima, l'invio dei dati di bilanci, sia a preventivo, sia a consuntivo, va effettuato con differenti modalità entro il termine fisso di trenta giorni dall'avvenuta approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di esercizio, così come stabilito dall'art. 4 del DM 12/05/2016. Ciascuna tipologia di adempimento, certificato e BDAP, ha pertanto proprie tempistiche e un proprio impianto sanzionatorio in capo agli enti inadempienti. Nonostante la volontà più volte espressa dal Legislatore di eliminare adempimenti in capo agli enti locali pressoché identici fra loro, essi continuano ad essere dovuti, rappresentando un inutile appesantimento per gli uffici ragioneria.

Il certificato costituisce una vera e propria 'fotografia' del bilancio, così come a suo tempo approvato dal consiglio comunale. Gli stanziamenti e gli importi inseriti non dovranno tener conto di eventuali variazioni adottate successivamente che, pertanto, non rilevano in alcun modo ai fini della sua corretta compilazione. Anche per il 2018 l'attenzione del decreto è posta sul fondo di cassa, sulle entrate, sulle spese e relativi quadri riepilogativi, sugli equilibri di bilancio, sulla verifica del

rispetto dei vincoli di finanza pubblica (c.d. 'pareggio di bilancio'), sul risultato presunto di amministrazione per l'esercizio 2017, sulla composizione del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché, infine, sulla verifica del rispetto dei vigenti limiti di indebitamento.

In questo approfondimento analizzeremo brevemente il contenuto dei singoli quadri del certificato, evidenziando le principali novità rispetto al passato, nonché le modalità del suo invio.

1. I tredici quadri che compongono il certificato: conferme e novità.

Come già avvenuto lo scorso anno, il certificato si compone di tredici quadri (dal 1 al 12 più l'8 bis che riguarda la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica). Tutti gli importi sono espressi in unità di euro con due cifre decimali e senza arrotondamenti.

Il modello approvato dal decreto direttoriale non prevede particolari novità, se non talune, rispettivamente nei quadri 1, 9 e 12. I dati richiesti sono ricavati dai documenti contabili che compongono il bilancio di previsione 2018-2020. Se l'Ente compila il certificato avvalendosi di un software integrato con il proprio gestionale di contabilità, l'operazione di importazione dei dati e compilazione del certificato sarà pressoché automatica, fatte salve le necessarie verifiche di quadratura finali. Viceversa, qualora questa integrazione manchi, i dati necessari alla compilazione dovranno essere acquisiti attingendo agli schemi di bilancio di cui agli allegati 9, a), b) c) e d) del dlgs. 118/2011 approvati per il triennio 2018-2020.

Il certificato si apre con la richiesta di taluni dati identificativi. In particolare è richiesto il codice ente, che si compone di dieci caratteri, reperibile nell'elenco fornito dal Ministero dell'Interno in allegato al comunicato del 21 settembre scorso, pubblicato nella sezione 'Finanza locale'- 'Le Notizie' del proprio sito web al link: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/modulistica-relativa-al-bilancio-di-previsione-per-lanno-2018. Vengono poi richiesti gli estremi dell'atto con il quale è stato approvato il bilancio di previsione; è necessario precisare se la deliberazione viene assunta con atto del consiglio comunale (codice 1), con atto del commissario straordinario (codice 2), con atto del commissario prefettizio (codice 3) ovvero con atto della commissione straordinario (codice 4).

Nel quadro 1, relativo al fondo di cassa, è stata aggiunta il campo in cui inserire le previsioni definitive dell'anno 2017, non presente lo scorso anno. Viene inoltre richiesto di indicare le previsioni di cassa dell'anno 2018.

I quadri dal numero 2 al numero 8-bis ricalcano pressoché in toto l'allegato 9 al dlgs. 118/2011.

Il quadro 2, relativo alle entrate, richiede per ogni titolo e tipologia di entrata: i residui presunti al termine dell'esercizio 2017, le previsioni in termini di competenza definitivamente assestate per l'anno 2017, nonché quelle per il triennio 2018-2020, distintamente per ciascun anno. Le previsioni di cassa si riferiscono invece ai soli anni 2017 e 2018.

Il quadro 3 si limita a riepilogare le entrate per titolo, sempre distinguendo fra residui presunti al termine dell'esercizio 2017, previsioni definitive per il 2017 e previsione di competenza per ciascuno dei tre anni 2018, 2019 e 2020. Come nel quadro 2, le previsioni di cassa si riferiscono invece ai soli anni 2017 e 2018.

Il quadro 4, relativo alle spese è il più corposo per quantità di dati inseriti. Per ciascuna missione di spesa e programma vengono richiesti i residui passivi presunti al termine dell'esercizio 2017, le previsioni definitive per il 2017 e le previsioni di competenza per ciascuno dei tre anni 2018, 2019 e 2020. Come nei quadri precedenti, le previsioni di cassa si riferiscono invece ai soli anni 2017 e 2018. Le spese all'interno di ciascuna missione, sono distinte per titolo. Per le previsioni di competenza vengono distintamente evidenziate le somme già impegnate e quelle coperte da fondo pluriennale vincolato.

Il quadro 5 si limita a riepilogare le spese per titolo, sempre distinguendo fra residui presunti al termine dell'esercizio 2017, previsioni definitive per il 2017 e previsioni di competenza per ciascuno dei tre anni 2018, 2019 e 2020. Come nel quadro 4, le previsioni di cassa si riferiscono invece ai soli anni 2017 e 2018.

Il quadro 6 riepiloga invece le spese per missione, sempre distinguendo fra residui presunti al termine dell'esercizio 2017, previsioni definitive per il 2017 e previsioni di competenza per ciascuno dei tre anni 2018, 2019 e 2020, evidenziando distintamente le somme già impegnate e quelle coperte da fondo pluriennale vincolato. Come nel quadro 4, le previsioni di cassa si riferiscono invece ai soli anni 2017 e 2018.

Il quadro 7, riporta il quadro generale riassuntivo di bilancio, distintamente per le previsioni di cassa del primo anno (2018) e per le previsioni di competenza di ciascun anno 2018, 2019 e 2020.

Il quadro 8 riguarda gli equilibri di bilancio, distintamente per le previsioni di cassa del primo anno (2018) e per le previsioni di competenza di ciascun anno 2018, 2019 2020, distinguendo fra equilibrio di parte corrente di cui all'art.162, comma 6 del TUEL ed equilibrio di parte capitale. Rammentiamo come tale norma preveda che "(...) le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità".

Il quadro 8-bis è relativo alla verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Si tratta del prospetto da allegarsi obbligatoriamente al bilancio di previsione al fine di verificare che esso sia costruito in modo tale da garantire il raggiungimento del saldo del c.d. 'pareggio di bilancio', come previsto dall'art. 1, comma 468 della legge 232 del 11 dicembre 2016.

Il quadro 9 è relativo alla dimostrazione del risultato di amministrazione presunto all'inizio dell'esercizio 2018, come determinato in sede di predisposizione del bilancio previsionale 2018-2020. Esso ricalca il contenuto dell'allegato a) al dlgs. 118/2011. Rispetto allo scorso anno sono state sdoppiate le voci relative alla variazione dei residui attivi già verificatesi nel corso del 2017 (cod. 9050) e presunte nel restante periodo del 2017 (cod. 9100). Mentre allora erano presenti i soli saldi delle variazioni (positive o negative), rappresentante come somma algebrica, ora le due voci sono state sdoppiate in 'riduzione' ed 'incremento', rispettivamente con segno meno e con segno più, con aggiunta delle nuove voci di codice 9055 e 9105.

Il quadro 10 è relativo alla composizione del fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi per il solo anno 2018. Esso ricalca il contenuto dell'allegato b) al dlgs. 118/2011; terrà conto del riaccertamento ordinario dei residui adottato ai sensi dell'art. 228 del TUEL in sede di rendiconto 2017, solo ove l'approvazione del bilancio di previsione sia intervenuta successivamente. In caso contrario non ve ne sarà nessuna traccia.

ùll quadro 11 è relativo alla composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per il solo anno 2018. Esso ricalca il contenuto dell'allegato c) al dlgs. 118/2011. Per ciascun titolo e tipologia dell'entrata vengono richiesti: gli stanziamenti di bilancio (colonna a), l'accantonamento obbligatorio al fondo (colonna b), l'accantonamento effettivo di bilancio (colonna c) e, da ultimo, la % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3. (colonna d).

Il quadro 12, infine, è relativo alla verifica del limite di indebitamento degli enti locali, come determinato dall'art. 204 del TUEL. Esso ricalca il contenuto dell'allegato d) al dlgs. 118/2011. Rispetto allo scorso anno è stata aggiornata la nota 1, relativa alla voce 12050 (Livello massimo di spesa annuale per rate di mutui e obbligazioni).

2. Predisposizione del file, firma ed invio.

Una volta compilati tutti i campi dei singoli quadri è necessario eseguire i controlli di quadratura previsti dal decreto. Nella documentazione pubblicata dal Ministero dell'Interno con il comunicato del 21 settembre scorso sono elencate tutte le tipologie di controllo previste. Il relativo elenco risulta ampliato rispetto allo scorso anno per effetto delle modifiche introdotte a taluni quadri, come illustrate più sopra. Superati questi controlli sarà necessario creare il file xml per il successivo invio a mezzo pec. Unitamente a questo file dovrà essere inviato il file INFO TBEL, da crearsi all'interno dell'area certificati del sito ministeriale, al cui interno verranno riportati i nominativi dei soggetti firmatari. Il decreto ha infatti confermato le ormai consuete modalità di invio, da effettuarsi esclusivamente tramite posta elettronica certificata, completa di firma digitale dei sottoscrittori, ovvero: segretario, responsabile del servizio finanziario, ed organo di revisione economico - finanziaria. Gli enti utilizzeranno le credenziali informatiche (userid e password) già richieste e ricevute in occasione della trasmissione delle precedenti certificazioni di bilancio tramite il sito web del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - area tematica 'La finanza locale', sezione TBEL. Nel caso in cui i firmatari siano cambiati, anche solo in parte rispetto all'ultimo invio effettuato, sarà necessario aggiornarne l'anagrafica prima di creare il file INFO. Per farlo, sempre all'interno dell'area riservata, si dovrà entrare nella voce di menù in basso a sinistra denominata 'Configurazione' □ 'Configurazione Ente' e cliccare sul bottone 'Nuovo firmatario'. Qui si dovranno indicare il ruolo (figura), il nome, il cognome ed il codice fiscale del nuovo firmatario. Quindi, cliccando sul bottone 'Aggiungi' verrà effettuato il salvataggio delle modifiche inserite.

Dopo aver aggiornato l'anagrafica si potrà creare il file INFO cliccando sul bottone 'Crea file INFO TBEL' in alto a sinistra della schermata. Una volta compilati i campi si crea il file, cliccando sul bottone 'Genera info'. Si procederà poi al download del file che dovrà essere allegato al messaggio di posta elettronica certificata del Ministero dell'Interno da inviare all'indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it. Circa l'assolvimento dell'obbligo ed il rispetto del termine fissato, il decreto precisa che dopo l'avvenuta trasmissione a mezzo pec, gli enti riceveranno comunicazione circa il buon esito della stessa o l'eventuale messaggio di errore sulla stessa casella di posta elettronica certificata utilizzata per l'invio. Pertanto, precisa il comma 3 dell'articolo 3, la sola ricevuta dell'avvenuto invio della certificazione tramite pec, non è sufficiente ad assolvere l'adempimento. Al contrario, è necessario il riscontro positivo, anch'esso inviato dal Ministero sulla medesima casella di

posta elettronica certificata. In caso di riscontro negativo sarà pertanto necessario procedere ad un nuovo invio con le medesime modalità, previa correzione degli errori segnalati.

Come ormai accade per molti adempimenti dovuti nei confronti del Ministero, il mancato o ritardato invio del certificato comporta la sospensione di ogni pagamento dovuto da questi a favore dell'Ente, tra cui l'erogazione del Fondo di solidarietà comunale – FSC, fino ad avvenuto adempimento dell'obbligo. A stabilirlo è il comma 3 del medesimo articolo 161 del TUEL. E' importante pertanto prestare la massima attenzione al rispetto del termine ultimo per l'invio e al suo esito positivo: non vi sono conseguenze particolari se l'ente si trova in condizioni di buona liquidità di cassa. Una volta adempiuto all'obbligo di legge, sebbene in ritardo rispetto alla scadenza di legge, il Ministero sbloccherà i pagamenti delle somme dovute all'ente interessato. Viceversa, qualora la mancata erogazione delle somme dovute all'ente a titolo di FSC dovesse creare situazioni di illiquidità, con conseguente necessità di fare ricorso ad anticipazioni di cassa ai sensi dell'art.222 del TUEL, ed applicazione dei relativi interessi passivi, potrebbero emergere responsabilità per danno erariale in capo al responsabile del servizio finanziario.

I dati della certificazione del bilancio di previsione, una volta consolidati, verranno divulgati sulle pagine del medesimo sito web ministeriale all'indirizzo http://finanzalocale.interno.gov.it/banchedati.html.

QUESITI AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

Quesito del 24/09/2018
Notifiche avvisi accertamento PEC

Domanda

È possibile effettuare, da parte dell'ufficio tributi, la notifica degli avvisi di accertamento a mezzo posta elettronica certificata (PEC)?

Risposta

a cura di Giuseppe Debenedetto

Occorre premettere che nel nostro ordinamento giuridico ci sono diverse disposizioni che consentono di effettuare la notifica a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
La prima, di carattere generale, è contenuta nel codice di procedura civile. Si tratta dell'art. 149-bis del c.p.c. (disposizione introdotta nel 2010) che consente di effettuare la notifica a mezzo PEC, ma impone l'utilizzo dell'agente notificatore, quindi l'ufficio non può procedere direttamente nei confronti del contribuente.
La seconda, di carattere settoriale, è contenuta nell'art. 26 del Dpr 602/73 e riguarda la notifica a mezzo PEC o con raccomandata AR della cartella di pagamento (la c.d. cartella esattoriale emessa da Equitalia, ora Agenzia delle Entrate-Riscossione).
Una terza disposizione, anch'essa di carattere settoriale, riguarda la notifica a mezzo PEC dei verbali al codice della strada ed è contenuta nell'art. 20 del d.l. 69/2013 conv. L. 98/2013, la cui attuazione è rimessa ad un decreto ministeriale, adottato solo recentemente (si veda il DM Interno del 20/2/2018).
Per quanto riguarda i tributi locali, il comma 161 della legge n. 296/2006 consente di effettuare la notifica degli avvisi di accertamento "anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento". E' quindi possibile notificare gli avvisi di accertamento dei tributi comunali con semplice raccomandata a.r. (busta bianca), in alternativa alla notifica a mezzo posta prevista per gli atti giudiziari (ex legge 20/11/1982 n. 890) effettuata con la busta verde.
Per quanto riguarda la notifica degli avvisi di accertamento a mezzo PEC, inizialmente la giurisprudenza si è mostrata piuttosto oscillante, in parte contraria (cfr. CTP di Milano n. 6087/2014), in parte favorevole (cfr. CTP Matera n. 447/2015, CTP Bergamo n. 16672016).
Poi nel 2016 è stata introdotta una disposizione che consente di effettuare la notifica degli atti tributari a mezzo PEC, a partire dal 1° luglio 2017. Si tratta dell'art. 7-quater commi da 6 a 8 del D.L. 193/2016 conv. L. 225/2016, norma tuttavia non riferita espressamente ai tributi locali trattandosi di un'integrazione all'art. 60 del DPR 600/1973, riguardante la notifica degli atti di accertamento delle imposte sui redditi. Risulta quindi dubbia la possibilità di effettuare la notifica a mezzo PEC per gli avvisi di accertamento dei tributi locali.
La questione è stata recentemente risolta dal d.lgs. n. 217 del 13/12/2017 (art. 7 comma 1-quater), in vigore dal 27 gennaio 2018, secondo cui "I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito

tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis".

La norma consente pertanto di notificare gli atti di accertamento e le ingiunzioni fiscali a mezzo PEC e quindi la risposta al quesito è positiva. In ordine al procedimento da seguire, va evidenziato in particolare che la relata di notifica, creata con word, open office, ecc., deve essere trasformata, senza scansione, direttamente in PDF testo e firmata digitalmente. Un'altra regola da osservare riguarda la questione degli allegati al messaggio. Per essere valido, l'allegato deve essere firmato digitalmente e avere un'estensione del file p7m. Infine, la notifica via PEC può dirsi perfezionata per il soggetto notificante nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, mentre, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del D.P.R. n. 68/2005 (art. 3 bis comma 3 della L. 53/94).

Quesito del 01/10/2018

Bollette fatture lampade votive in spesometro

Domanda

Il mio comune gestisce direttamente il servizio lampade votive mediante l'emissione di bollette-fatture in conformità a quanto disposto dal d.m. 370/2000. Devo inserire le bollette-fatture nello spesometro? Come devo esercitare l'opzione per l'invio semestrale?

Risposta

a cura di Paolo Lucchini

L'Agenzia delle entrate è intervenuta recentemente sull'argomento oggetto del quesito con la risoluzione n° 68/E del 21 settembre 2018, ribadendo che:

- le bollette-fatture emesse per l'addebito dei corrispettivi per la fornitura di acqua, gas, energia elettrica (Compreso il servizio lampade votive) "***tengono luogo delle fatture e, dunque, sono da considerarsi tali sotto ogni profilo***". In altri termini per l'Agenzia delle entrate fatture e bollette-fatture sono documenti tra loro assimilati;
- ai sensi dell'art. 1-ter, Dl 148/2017, le pubbliche amministrazioni sono esonerate dalla trasmissione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali;
- dal 2019 sarà abrogato l'obbligo di invio dello spesometro perché sostituito dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica.

Ne consegue, che devono essere inserite nello spesometro, esclusivamente le bollette-fatture emesse dal Comune nei confronti di soggetti passivi iva. Non devono invece essere inserite le bollette-fatture emesse dal Comune nei confronti dei consumatori finali (per il servizio lampade votive è presumibile la totalità dei soggetti).

L'opzione per l'invio semestrale dello spesometro non deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate. L'esercizio dell'opzione si desume pertanto dal comportamento concludente dell'ente.

E' opportuno ricordare in questa sede che per i soggetti che inviano lo spesometro su base trimestrale, il decreto legge n° 87/2017 (Decreto dignità), ha differito di tre mesi, dal 30 novembre 2018 al 28 febbraio 2019, la scadenza per l'invio dello spesometro del terzo trimestre 2018.

AREA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E RESPONSABILITÀ

L'ente a porte aperte: guida pratica
su cosa fare (e cosa evitare) nella "casa di vetro"

Responsabile di area: Augusto Sacchi

Approfondimento

ACCESSO AGLI ATTI NEGATO: UN'INTERESSANTE PARERE DEL GARANTE PRIVACY

di Augusto Sacchi

Si è avuto modo, più volte, in questa rivista o su Personale News, di scrivere del FOIA (Freedom Of Information Act – Legge sulla libertà di informazione), istituto introdotto nell'ordinamento italiano dal governo Renzi, con il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, attuativo della delega contenuta nell'art. 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".
Con questa importante novità normativa, si è previsto che tutti i documenti che la Pubblica Amministrazione detiene, siano pubblici e, in quanto tali, ciascun cittadino del mondo abbia il diritto di chiederne la visione o estrarre una copia.
Tutto ciò, in aggiunta – naturalmente – agli obblighi di pubblicità e trasparenza, già introdotti con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in vigore dal 20 aprile 2013. Con tale disposizione veniva già stabilito che, ogni ente, dovesse attivare nella prima pagina del proprio sito web un link denominato Amministrazione trasparente, dove pubblicare e tenere costantemente aggiornati i dati, documenti e informazioni connessi all'organizzazione (chi sei) e alle attività (cosa fai) di tutte le P.A., comprese le società partecipate e controllate.

1. L'accesso civico generalizzato.

Il FOIA, quindi, rappresenta l'ultima frontiera della trasparenza - vissuta anche in chiave di idonea misura per la prevenzione della corruzione - innalzando la curiosità di ogni cittadino a diritto alla conoscibilità.
Per coloro che avevano letto con attenzione le norme del d.lgs. 97/2016 e le Linee Guida dell'ANAC - delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 - era emerso abbastanza lucidamente il concetto che il "diritto di chiedere", non si trasformava, automaticamente, nel "diritto di ricevere", dal momento che il legislatore nazionale aveva introdotto (art. 5-bis, d.lgs. 33/2013), dei limiti rappresentati dalla tutela degli interessi pubblici e dagli interessi privati, il cui rispetto consente alle P.A. (ufficio che detiene materialmente il documento a cui si intende accedere) di rifiutare o accogliere con limitazioni, la richiesta di accesso.
Alla cittadino "curioso", in caso di rifiuto alla prima istanza, viene comunque garantito:

- un diritto al riesame, attivabile presso il Responsabile della trasparenza nominato in ogni ente;
- un ulteriore pronunciamento del difensore civico (di norma regionale e solo per gli atti detenuti dagli enti locali);

- il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Stesse identiche tutele vengono riconosciute ai controinteressati, i quali hanno facoltà di presentare una «motivata opposizione» alla richiesta di accesso, entro dieci giorni dalla ricezione della raccomandata a/r o PEC, che li informa della pervenuta richiesta di accesso civico generalizzato, su atti o documenti che li riguardano.

Un altro motivo di riflessione, al tempo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento sul FOIA, era stato il fatto che la nuova normativa non modificava e non abrogava il Titolo V (artt. da 22 a 28) della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso agli atti. Se con il FOIA tutto diventa pubblico, richiedibile e visionabile, in forma completamente gratuita e senza obbligo di motivazione, perché non si abrogava una legge vecchia di ventisei anni, nata quando non c'era internet? Perché l'ANAC, nelle Linee Guida, ha imposto a tutti gli enti di tenere un unico registro per gli accessi, specificando che le tipologie sono tre, tra cui, una, resta quella disciplinata dalla legge 241/1990?

2. Il parere del Garante 14 giugno 2018.

La risposta più ovvia, ai quesiti del paragrafo precedente, che alcuni di noi si erano dati, era la seguente: perché con la procedura della legge 241/1990, sarà più facile, rispetto al FOIA, avere il documento che si intende conoscere, a condizione, però, che si dimostri l'esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

Alle medesime conclusioni (a cui aggiungeremmo un bel: finalmente!) è pervenuto il Garante per la Protezione dei Dati Personali italiano.

L'occasione gliel'ha offerta il responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza della città di Cosenza, il quale – in sede di riesame di un procedimento di accesso civico generalizzato, denegato dall'ufficio detentore dell'atto per violazione degli interessi privati legati a ragioni di privacy - ha chiesto al Garante Privacy il parere obbligatorio, previsto dall'art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013.

Il caso sottoposto al Garante riguarda la richiesta di riesame, in ordine all'accesso di copia autentica delle dichiarazioni e relativi pagamenti di Imu -Tasi–Tari da parte di alcuni soggetti.

Nella richiesta di accesso FOIA, l'istante chiariva che la documentazione era richiesta "al fine di difesa e di Giustizia, a tutela dei propri diritti in quanto cittadino".

Il comune, in prima istanza, non aveva accolto la richiesta, sostenendo che:

1. l'istanza è idonea a rivelare la situazione di vita e/o la situazione patrimoniale di proprietari (residenza, quale abitazione principale, l'aver versato o meno uno specifico tributo, il tenore di vita);
2. come da Linee Guida ANAC, una comunicazione tramite l'accesso generalizzato deve essere effettuata "nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale";
3. il FOIA è finalizzato a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico" (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013);
4. l'accesso, pertanto, non può essere accolto, anche perché riguarda una vicenda personale dell'istante, come emerge dalla motivazione "chiedo ai fini di difesa".

Il richiedente, ricevuto il diniego del comune calabro, aveva chiesto il riesame al RPCT sottolineando che:

a) gli immobili per cui si chiede accesso agli atti sono stati demoliti e hanno come già occupanti/proprietari, pubbliche amministrazioni, l'Amministrazione provinciale e, successivamente, l'Azienda Sanitaria;
b) il motivo della richiesta risiede nella ricerca di danni erariali.

Nella richiesta di parere, indirizzata al Garante, il Responsabile comunale della Trasparenza, comunica di essere orientato alla conferma del diniego, dal momento che la richiesta mira ad una puntuale indagine sulla posizione tributaria dei contribuenti e, quindi, sulla loro situazione economica personale.

Il Garante, con parere del 14 giugno 20181, dopo alcune considerazioni di carattere generale, entra nel merito del caso, chiarendo quando segue:

a) l'istanza di accesso ha come oggetto documentazione sul pagamento di tributi solo di persone fisiche, proprietari di un immobile, di cui vengono forniti i dati catastali. Invece, nella richiesta di riesame, il richiedente sostiene che l'immobile è stato di proprietà anche di enti pubblici, con la conseguenza che per l'acquisizione della relativa documentazione non potrebbe porsi un problema di protezione dei dati personali;
b) viene ribadito che i dati e i documenti, che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico, divengono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli 2;
c) lo stesso Garante ammette, però, che il loro ulteriore trattamento, da parte di chi accede, vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali 3. Ma conclude che, alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell'accesso civico, vada valutato un possibile pregiudizio alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati;
d) il Garante osserva, infine, che, dandosi accesso ai documenti richiesti, è possibile ricostruire la posizione tributaria dei contribuenti e, di conseguenza, la loro situazione economica personale e, quindi, occorre richiamare precedenti interpretazioni, tra le quali il Provvedimento del 30 novembre 2017, n. 506, doc. web n. 7316508.

Alla luce di tutto quanto sopra, il Garante Privacy, sostiene che l'amministrazione abbia correttamente negato l'accesso civico, date le ripercussioni negative, anche sul piano sociale e relazionale, derivate in caso di accesso con pregiudizio concreto alla protezione di dati personali dati in via confidenziale, non sapendo i contribuenti della conoscibilità da parte di chiunque dei dati personali richiesti. Il Garante, chiude il suo autorevole parere, confermando la decisione del comune di Cosenza, segnalando – altresì – che al richiedente resta la possibilità di effettuare l'accesso agli atti, ai sensi degli artt. 22 seguenti della legge 241/1990.

3. Conclusioni.

Ogni volta che si ragiona di trasparenza e "diritto di accesso", occorre subito interrogarsi come le esigenze di conoscibilità di un documento o di una informazione, impattino nell'altrettanto importante "diritto alla tutela dei dati delle persone fisiche". Si tratta, per gli operatori chiamati a dare risposte ai casi concreti, di contemperare due diritti, derivanti da una fonte

[1] https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9001972.
[2] Si veda art. 7, d.lgs. 33/2013.
[3] Cfr. art. 3, comma 1, d.lgs. 33/2013.

primaria (la legge), tenendo poi in debita considerazione i diritti di rango costituzionale, come sono, ad esempio, quelli previsti nell'articolo 15, in materia di libertà e segretezza della corrispondenza 4.

Il dato saliente del caso preso in esame dal Garante Privacy è che l'accesso civico mirava ad controllo ambiguo, avvalorato dal fatto di voler conoscere alcuni proprietari privati, mentre nell'immobile vi erano stati pure soggetti pubblici, non coperti dalla tutela dei dati personali.

Tradotto ulteriormente in forma pratica, è possibile affermare che le giustificazioni addotte per rifiutare l'accesso utilizzate dal comune di Cosenza possono estendersi, praticamente, anche ad ogni altro caso, in cui, attraverso dati personali di natura tributaria di altri cittadini, si voglia conoscere della cosa pubblica. Una simile impostazione – peraltro prevista nella legge - di fatto, depotenzia l'istituto del FOIA innestando la possibilità di generica negazione, estendibile a casi simili. La "scappatoia", non troppo implicitamente suggerita dal Garante, è quella di attivare l'accesso, attraverso la normativa del 1990, che, però come abbiamo visto, non può essere priva di motivazione e neppure gratuita.

Per quel pochissimo che vale, chi scrive, si trova perfettamente allineato al parere del Garante privacy.

[4] Articolo 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

QUESITI AREA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E RESPONSABILITÀ

Quesito del 25/09/2018
RPCT e valutazione conflitto d'interessi

Domanda

È pervenuta agli uffici del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza la comunicazione di un dipendente - responsabile di procedimento - che, dichiarando di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, chiede se debba proseguire nella sua attività istruttoria. Spetta al RPCT esprimersi sulla richiesta?

Risposta

a cura di Luca Alviggi

In virtù del nuovo art. 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, i dipendenti pubblici, ai quali è attribuita la responsabilità di procedimento o la titolarità di uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimenti finali devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Il principio generale trova ulteriore dettaglio nelle disposizioni del Codice di comportamento nazionale, DPR 16 aprile 2013, n. 62, laddove, all'art. 7 è specificato che "*il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza*".

La segnalazione del conflitto deve, quindi, essere indirizzata al dirigente (è consigliabile via email), il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo.
Il dirigente destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo, sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono, comunque, l'espletamento dell'attività da parte del dipendente.

La violazione delle disposizioni, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo - come disposto dal DPR 62/2013 - a responsabilità disciplinare del dipendente, suscettibile di essere punita con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento, oltre a costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso.

Il quadro normativo è pertanto chiaro: **il Responsabile della prevenzione della corruzione della trasparenza non ha alcun compito specifico nell'ambito della procedura di verifica di eventuali situazioni di conflitto di interesse** che possano interessare dipendenti dell'Ente, sempre che il Codice di comportamento interno dell'Ente non preveda diversamente.
Ogni pubblica amministrazione infatti, nell'adottare gli atti integrativi al Codice nazionale di comportamento, potrebbe aver previsto procedure specifiche a cui sarebbe pertanto necessario conformarsi.

Alla luce di quanto sopra illustrato, si ritiene che **il RPCT debba inoltrare la richiesta al dirigente di riferimento, competente ad esprimersi sull'ipotetico conflitto di interesse**, auspicando, ad ogni modo, una piena collaborazione dello stesso nella risoluzione della questione sottoposta.

La valutazione del caso concreto, e la seguente risposta al dipendente, spetterà, invece allo stesso RPCT, incarico "di norma" rivestito dal Segretario Generale, nei casi in cui:

1) la comunicazione pervenga da un **titolare di posizione organizzativa**, negli Enti privi di dirigenza;
2) la comunicazione pervenga da **un dirigente**, sempre che la funzione non sia non sia attribuita espressamente, all'interno del codice di Comportamento dell'Ente, al dirigente sovraordinato o al Direttore Generale, ove esistente;
3) la comunicazione pervenga da un **dirigente apicale o dal Direttore Generale**.

Quesito del 02/10/2018

Compatibilità Responsabile privacy e Responsabile anticorruzione

Domanda

Nell'ambito della procedura di adeguamento al nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, il nostro comune ha nominato come Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) il Segretario comunale che è, anche, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT). Le due cariche sono compatibili?

Risposta

a cura di Raffaella Sacchi

La nomina del Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nel vortice di adempimenti introdotti con scadenza 25 maggio 2018, è quella che più di tutti è stata ritenuta gravosa.
L'applicazione del nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR 2016/679) è ispirato dal principio dell'accountability (principio di responsabilità) che, appunto, evidenzia che la tutela degli interessi fondamentali non può prescindere da un cambio di mentalità: gli adempimenti richiesti non possono essere solo formali.
In questo caso specifico, la scelta e la successiva nomina del DPO / RPD deve ricadere su un soggetto effettivamente dotato delle qualità professionali imposte dall'art. 37 del GDPR e, in particolare, "della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39".
Pertanto, la nomina del DPO / RPD non può basarsi esclusivamente su criteri di risparmio di spesa, ma deve concentrarsi sulla verifica e sul successivo mantenimento delle elevate competenze richieste dal GDPR.
Deve, inoltre, essere tenuta in debito conto anche la necessaria indipendenza che deve caratterizzare questa figura: occorre quindi verificare attentamente che non sussistano situazioni di conflitto di interesse.
In base all'art. 38, par. 6, del GDPR, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento devono quindi assicurarsi (non solo in fase di individuazione e nomina del DPO, ma durante tutta la sua attività) che gli altri compiti e funzioni eventualmente svolti da chi è nominato come DPO non diano adito a un conflitto di interessi: i compiti svolti dal DPO non devono confliggere con la protezione dei dati per conto del Titolare o del Responsabile.
Una situazione di conflitto di interessi potrebbe, ad esempio, consistere proprio nel fatto che il DPO possa trovarsi a dover controllare delle situazioni da lui stesso determinate in cui, cioè, si trovi allo stesso tempo ad essere controllore e controllato. Tali situazioni rendono inefficace l'attività del DPO.
Ed è proprio questo il caso da Voi prospettato: la figura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) è sostanzialmente omologa al DPO, poiché la struttura normativa che sta alla base di entrambe le cariche è quella che si occupa della prevenzione di un rischio: da un lato, il GDPR, dall'altro, della disciplina anticorruzione.
Pertanto, per non incorrere in provvedimenti (anche sanzionatori) relativi a nomine illegittime, si consiglia di procedere a nuova nomina, comunicando al Garante la revoca dei dati trasmessi.
Sul sito web del Garante è possibile reperire il modello da impiegare a questo indirizzo:
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/RPD+Comunicazione+dei+dati+di+contatto+Revoca

CORSO DI FORMAZIONE SU

STRUMENTI OPERATIVI

PER APPLICARE IL CCNL FUNZIONI LOCALI

Modulo A

Il Fondo e il Contratto Integrativo Decentrato

Relatore: Dott. Gianluca Bertagna

03/10/2018	Milano
04/10/2018	Genova
05/10/2018	Torino
08/10/2018	Mestre (VE)
09/10/2018	Grisignano di Zocco (VI)
10/10/2018	Collecchio (PR)
17/10/2018	Firenze
19/10/2018	Bologna

Modulo B

Orario di lavoro e assenze: cosa cambia con il CCNL Funzioni Locali

Relatrice: Dott.ssa Consuelo Ziggiotto

09/10/2018	Milano
10/10/2018	Torino
11/10/2018	Genova
15/10/2018	Mantova
18/10/2018	Bologna
19/10/2018	Firenze

ISCRIVITI SUBITO per avere **GRATIS** il volume di Salvatore Cicala **"I permessi retribuiti dell'articolo 31"**

A tutti coloro che si iscriveranno con un **anticipo di almeno 15 giorni** sulla data del corso sarà consegnato gratuitamente il volume e l'accesso ai **model\1li in formato editabile**. Per maggiori informazioni http://www.publika.it/permessi-retribuiti-articolo-31/

Relatori:	Dott. Gianluca Bertagna – Docente in corsi di formazione. Componente di nuclei di valutazione. È autore di pubblicazioni e collabora con Il Quotidiano degli Enti Locali de Il Sole 24 Ore. Direttore scientifico della rivista Personale News edita da Publika. Dott.ssa Consuelo Ziggiotto – Docente in corsi di formazione. Esperta in materia di personale degli enti locali. Collabora con il quotidiano degli Enti Locali de Il Sole 24 Ore e con le riviste Personale News e Publika Daily.
Destinatari:	Amministratori (Sindaci, Assessori e Consiglieri), Segretari Comunali, Responsabili e Funzionari Risorse Umane.
Attestati:	Sarà rilasciato attestato di partecipazione.
Materiale didattico:	Le dispense con il materiale didattico saranno consegnate in formato cartaceo all'inizio del corso.
Orario:	Dalle **8:45** alle **13:30**. Coffee break ore 11:00.
Iscrizioni:	via **fax** al numero **0376 158 2160** via **email** a formazione@publika.it La conferma della tenuta del corso sarà comunicata almeno due giorni prima della data di svolgimento

Modulo A

STRUMENTI OPERATIVI

IL FONDO E IL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO

(e una parentesi sulle Linee Guida Assunzioni)

È il momento. Il CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 impone ora azioni concrete per pervenire il prima possibile alla stipula del Contratto integrativo decentrato di Ente. Il corso quindi ha l'obiettivo di presentare, proporre e condividere strumenti operativi e possibili discipline delle materie oggetto di confronto e di contrattazione.
Durante il corso, verrà aperta una piccola parentesi sulla costruzione dei Piani dei fabbisogni 2019/2021 sulla base delle Linee Guida predisposte dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Date e sedi modulo A

03/10/2018	MILANO	Doria Grand Hotel, Viale Andrea Doria 22, 20124 Milano
04/10/2018	GENOVA	President Genova, Corte Lambruschini 4, 16129 Genova
05/10/2018	TORINO	Best Western Plus Hotel Genova, Via Sacchi 14/B, 10128 Torino
08/10/2018	MESTRE (VE)	Best Western Hotel Bologna, Via Piave 214, 30171 Mestre (VE)
09/10/2018	GRISIGNANO DI ZOCCO (VI)	Magnolia Hotel, Via Mazzini 1, 36040 Grisignano Di Zocco (VI)
10/10/2018	COLLECCHIO (PR)	Corte di Giarola, Strada Giarola 11, 43044 Collecchio (PR)
17/10/2018	FIRENZE	Hotel Londra, Via J. Da Diacceto 18 - 50123 Firenze
19/10/2018	BOLOGNA	Millenn Hotel, Via Boldrini 4, 40121 Bologna

Programma modulo A

1. La costituzione del fondo risorse decentrate
   - Un esempio di calcolo
   - La verifica del limite dell'anno 2016
   - Voci incluse e voci escluse
   - La problematica delle posizioni organizzative
2. La contrattazione
   - Un breve riassunto sulle materie da contrattare
   - La procedura
   - Come agire entro fine anno
3. La possibile disciplina dei compensi
(verranno forniti esempi di disciplina contrattuale)
   - Progressioni orizzontali

Indennità condizioni lavoro
   - Indennità di funzione
   - Indennità di servizio esterno
   - Specifiche responsabilità
   - Performance/produttività
   - Attività polizia locale a favore di privati
4. I sistemi di valutazione con i nuovi obblighi
   - Criteri di nomina e revoca posizioni organizzative
   - Criteri di graduazione e pesatura
5. I piani triennali dei fabbisogni 2019/2021
   - Le linee guida della Funzione Pubblica
   - Esempio di quantificazione finanziaria di dotazione organica

Orario: Dalle **8:45** alle **13:30**. Coffee break ore 11:00.

Relatore Dott. Gianluca Bertagna – Docente in corsi di formazione. Componente di nuclei di valutazione. È autore di pubblicazioni e collabora con Il Quotidiano degli Enti Locali de Il Sole 24 Ore. Direttore scientifico della rivista Personale News edita da Publika.

Modulo B

STRUMENTI OPERATIVI

ORARIO DI LAVORO E ASSENZE: COSA CAMBIA CON IL CCNL FUNZIONI LOCALI

Nel dare applicazione alle disposizioni contrattuali in materia di assenze e orario di lavoro è bene tracciare una linea netta di confine tra ciò che rimane di prerogativa datoriale e quanto richiede di essere contrattato in sede decentrata o demandato alla relazione del confronto con le parti sindacali.

L'informazione e la formazione sulle nuove disposizioni in materia di assenze e permessi, alla luce dei recenti pareri Aran, chiariscono alcuni aspetti che lasciavano incertezze applicative.

Una breve parentesi va dedicata al Fondo Perseo Sirio non soltanto in relazione al diritto all'informazione ma anche in relazione ai proventi derivanti dall'art. 208 del codice della strada per gli agenti di polizia locale.

Date e sedi modulo B

09/10/18	MILANO	Doria Grand Hotel, Viale Andrea Doria 22, 20124 Milano
10/10/18	TORINO	Best Western Plus Hotel Genova, Via Sacchi 14/B, 10128 Torino
11/10/18	GENOVA	President Genova, Corte Lambruschini 4, 16129 Genova
15/10/18	MANTOVA	Hotel La Favorita, Via S. Cognetti De Martiis 1, 46100 Mantova
18/10/18	BOLOGNA	Millenn Hotel, Via Boldrini 4, 40121 Bologna
19/10/18	FIRENZE	Hotel Londra, Via J. Da Diacceto 18 - 50123 Firenze

Programma modulo B

1. Orario di lavoro
   - Materie demandate al confronto
   - Materie demandate alla contrattazione decentrata
   - L'assenza di accordo e la prerogativa datoriale
   - Cosa fare se le abitudini consolidate si collocano al di fuori della nuova previsione contrattuale
   - L'articolazione dell'orario di lavoro su 5 o 6 giorni lavorativi
   - La flessibilità mensile, il turno e il l'orario multiperiodale
   - La flessibilità negativa non può essere giustificata da permessi ad ore
   - La pausa di 30 minuti per i turnisti e per i non turnisti

2. Permessi e assenze
   - I permessi brevi ad ore
   - I permessi ad ore per motivi personali e familiari: cumulabilità e riproporzionamento

   I permessi per visite e contingentamento nell'anno 2018
   - L'attestazione deve dare conto dell'incapacità lavorativa
   - Diverse ipotesi di conteggio del monte ore del congedo parentale ad ore
   - Il problema del cumulo dei permessi ad ore
   - Computo delle ore e dei minuti
   - I permessi della L. 104/1992 nei part time verticali
   - Tutela del dipendente in particolari condizioni psicofisiche
   - I permessi nei tempi determinati
   - La malattia e le terapie salvavita

3. Perseo Sirio
   - Il diritto all'informazione e le novità per i TFR
   - I proventi derivanti dall'art. 208: libertà solo per chi ha già aderito ad un piano assistenziale integrativo.
   - Come muoversi con i nuovi assunti e in caso di prima destinazione dei proventi a previdenza complementare.

Orario: Dalle **8:45** alle **13:30**. Coffee break ore 11:00.

Relatrice Dott.ssa Consuelo Ziggiotto – Docente in corsi di formazione. Esperta in materia di personale degli enti locali. Collabora con il quotidiano degli Enti Locali de Il Sole 24 Ore, collabora con la Rivista Personale News e Publika Daily.

Quote modulo A		Quote modulo B		Quote intero corso (A+B)	
Primo iscritto **€ 190**	oppure 9 crediti	Primo iscritto **€ 180**	oppure 8 crediti	Primo iscritto **€ 350**	oppure 17 crediti
Iscritti successivi **€ 180**	oppure 9 crediti	Iscritti successivi **€ 170**	oppure 8 crediti	Iscritti successivi **€ 340**	oppure 17 crediti

SCONTO ULTERIORE 10 EURO A PERSONA

Iscriviti alla newsletter delle iniziative di Publika per ricevere gli **approfondimenti gratuiti**, essere sempre informato sui **nuovi corsi** e altre **iniziative** di Publika e usufruire dell'ulteriore **sconto di 10 euro a persona**
(oppure sconto 1 credito per enti che hanno acquistato crediti formativi)

Pagamento anticipato / posticipato

Gli **enti della P.A.** potranno effettuare il pagamento **DOPO** lo svolgimento del corso, a seguito del ricevimento della fattura elettronica. Vanno comunque comunicati i dati dell'impegno di spesa. Per tutti gli altri **soggetti diversi dalla P.A.** (società, professionisti, sindacati, privati, ...) è richiesto il **pagamento ANTICIPATO** sul seguente IBAN: IT 46 Z 08340 58050 000000015377. In caso di mancata partecipazione l'importo sarà reso entro 7 gg.

CREDITI FORMATIVI

Sai cosa sono i crediti formativi di Publika?
Clicca sul link per maggiori informazioni

www.publika.it/crediti-formativi

Conto corrente dedicato e DURC

È possibile scaricare le nostre dichiarazioni sostitutive relative a conto corrente dedicato, DURC e altri requisiti dall'indirizzo: http://www.publika.it/moduli/

Appliazione sconti

Saranno accettate iscrizioni a prezzo scontato solo per enti in regola con il pagamento delle fatture arretrate. In tutti gli altri casi sarà applicata la quota standard.

Note organizzative

È necessaria l'iscrizione almeno 5 giorni prima della data di svolgimento del corso. La quota comprende materiale documentario, coffee break e attestato di partecipazione. I prezzi si intendono iva esclusa 22%. La quota è esente IVA se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. L'eventuale imposta di bollo di € 2,00 è compresa nella quota. Per ragioni organizzative si prega di comunicare eventuale disdetta almeno 3 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso. È possibile sostituire i partecipanti in qualsiasi momento. La conferma dello svolgimento del corso sarà comunicata almeno due giorni prima della data dell'evento.

Modulo da restituire compilato e firmato via fax allo 0376 1582160 oppure via email a formazione@publika.it

Strumenti operativi per applicare il CCNL Funzioni Locali

MODULO DI ISCRIZIONE da inviare a **formazione @publika.it**

RAGIONE SOCIALE	P. IVA	COD. FISC.
INDIRIZZO (Via, CAP, Città, Prov.)		

TIPO CLIENTE ☐ Ente Pubblica Amministrazione
IVA esente. Pagamento a seguito ricevimento fattura (30 gg. d.f.)

CODICE UNIVOCO UFFICIO FATT. ELETTR. — DATO OBBLIGATORIO PER ENTI P.A.

DETERMINAZIONE / ORDINE... Inserire qui i dati relativi all'impegno di spesa — DATO OBBLIGATORIO PER ENTI P.A.

☐ Società / Sindacati / Privati ...
Agli importi indicati sarà aggiunta IVA 22%. Pagamento anticipato

PD 17

☐ **BARRARE LA CASELLA per richiedere lo sconto ulteriore 10 euro/persona**
Sì, sono già iscritto o richiedo ora l'iscrizione alla newsletter gratuita delle iniziative commerciali di Publika e richiedo l'applicazione dello sconto riservato agli iscritti. Informativa completa visibile on line. Clicca qui per accedere all'Informativa privacy Publika

Richiedo l'iscrizione per n. _____ partecipanti per un totale di _____ **euro** oppure di _____ **crediti formativi** da scalare dal totale acquistato.

☐ **Richiesta volume I permessi retribuiti dell'articolo 31**
Mi iscrivo con un **anticipo di almeno 15 giorni sulla data del primo corso** e quindi richiedo **gratuitamente** una copia del volume di Salvatore Cicala: **"I permessi retribuiti dell'articolo 31 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/18".**

PARTECIPANTI	COGNOME	NOME	SCELTA MODULO	E-MAIL
			☐ modulo A ☐ modulo B Sede _____	
			☐ modulo A ☐ modulo B Sede _____	

L'iscrizione al corso comporta l'accettazione delle modalità di trattamento dati descritta nell'informativa privacy visibile on line
In assenza del consenso all'iscrizione alla newsletter delle iniziative promozionali di Publika i dati del cliente saranno utilizzati solo per l'erogazione del servizio richiesto e relativi adempimenti amministrativi, Per ulteriori dettagli si rimanda all'informativa privacy di Publika
Clicca qui per accedere all'Informativa privacy Publika

TIMBRO E FIRMA DEL RESPONSABILE

AREA CONTRATTI E APPALTI

Il sistema dei contratti pubblici: regole, nozioni e procedure

Responsabile di area: Giuseppe Debenedetto

Approfondimento

GLI ADEMPIMENTI ISTRUTTORI DEL RUP NELLA FASE PUBBLICISTICA (SECONDA PARTE)

di Stefano Usai

Nella prima parte dell'approfondimento è stata presa in considerazione la questione del tempo della nomina del RUP e della scelta del soggetto che deve svolgere le delicate funzioni di "motore" del procedimento di gara.
In questa seconda parte, sempre limitandoci alla fase pubblicistica del procedimento – e rinviando, per quanto concerne la fase civilistica, a quanto stabilito nel recente Decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti n. 49/2018 - verranno presi in considerazione alcuni adempimenti istruttori dalla predisposizione della proposta di determina a contrattare fino alla questione dei rapporti tra responsabile unico del procedimento e commissione di gara.

1. La scelta del procedimento di gara.

Il primo adempimento istruttorio del RUP è quello relativo alla scelta del procedimento di affidamento.
Come noto, l'attuale codice dei contratti prevede tre differenti ipotesi che possono essere definite alternative che esigono, ovviamente, condizioni legittimanti. Si pongono come alternative alla procedura aperta ex art. 60 del codice le procedure semplificate ex art. 36 quali l'affidamento diretto e la procedura negoziata. Procedimenti che sono condizionati dal fatto di poter riguardare solo gli appalti nell'ambito del sottosoglia comunitario e dal minore formalismo rispetto alla classica procedura ad evidenza pubblica.
In questo caso, il compito istruttorio del RUP è abbastanza semplice considerato che nel caso di utilizzo di uno di questi procedimenti non è richiesta una motivazione specifica. Rimane fermo, ovviamente, che in relazione alle procedure ex art. 36 l'affidamento diretto può essere esperito solo nell'ambito dei 40mila euro mentre le restanti procedure negoziate semplificate (almeno fino al milione di euro per i lavori) si sviluppano con il sistema classico dell'indagine di mercato e degli inviti (che variano nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 36 in base all'importo a base d'asta).
Più complessa, sotto il profilo motivazionale, è la possibilità di scegliere un procedimento in deroga come nel caso delle procedure negoziate senza pubblicazione di bando di cui all'articolo 63 del codice. Nel caso di specie, le condizioni imposte dalla norma devono essere rigorosamente rispettate a pena di illegittimità del procedimento di gara.
Non si è in presenza, nel caso di specie, di un procedimento alternativo alla gara pubblica ma di una procedura a tutti gli effetti eccezionale che, se fossero assenti le specifiche condizioni stabilite dalla norma, le commesse da acquisire dovrebbero essere aggiudicate solamente con procedimenti ordinari.

Il RUP, quindi, in questa fase deve verificare le condizioni tecniche (la legittimità) e proporre il procedimento di aggiudicazione maggiormente adeguato alla commessa da acquisire al proprio responsabile del servizio.

2. Il sistema di aggiudicazione.

Proposto il procedimento di aggiudicazione, gli ulteriori compiti istruttori riguardano la scelta del criterio di aggiudicazione considerando che il nuovo codice dei contratti non prevede più una equiordinazione tra ribasso e offerta economicamente più vantaggiosa, privilegiando evidentemente quest'ultimo.
Ciò implica anche la taratura/calibratura dei parametri/sub elementi oggetto di valutazione ed al contempo la prefigurazione dei criteri di ammissione con la distinzione tra requisiti di tipo generale e quelli speciali.
Alcune fasi devono essere oggetto di attenta analisi in particolare la possibilità di procedere con la "lottizzazione" (art. 51) al fine di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese. Da notare che la giurisprudenza costantemente puntualizza che la scelta di non procedere con i lotti, per gli appalti di maggiori dimensioni, deve essere adeguatamente giustificata nella determinazione a contrattare.
Allo stesso ordine di questioni, valutare l'inserimento o meno, si riconduce l'utilizzo della clausola sociale (art. 50) ora solo facoltativa per gli appalti sotto soglia comunitaria ma obbligatoria negli appalti sopra soglia con considerevole presenza di manodopera (secondo la norma sono "servizi ad alta intensità di manodopera (...) quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto").
Nella predisposizione degli atti tecnici della gara (dal disciplinare al capitolato d'appalto) il RUP ben può seguire le indicazioni contenute nei bandi tipo dell'ANAC non solo in relazione ai compiti che durante la gara il responsabile unico del procedimento è chiamato a svolgere, ma anche sull'utilizzo di alcune clausole fortemente discusse in giurisprudenza non tanto per la loro illegittimità/impraticabilità ma per il loro utilizzo scorretto.
Si allude evidentemente, alle ipotesi di rinnovo, proroga e ripetizione del servizi e dei lavori, oggetto di attenta considerazione nella definizione della base d'asta del procedimento.
Da notare che nella definizione (quantificazione) della base d'asta il RUP (soprattutto degli enti locali) – già in fase di predisposizione della determinazione a contrattare – deve porsi il problema della copertura finanziaria e soprattutto della c.d. compatibilità monetaria (ex comma 8 articolo 183 del decreto legislativo 267/2000) ovvero della fattibilità monetaria dell'intervento. Nel senso che l'aggiudicazione, semplificando, deve avvenire senza pregiudicare il principio del pareggio del bilancio.
In relazione alla proroga, la norma di riferimento è l'articolo 106 comma 11 del codice in cui si chiarisce – a differenza di quanto accadeva con il precedente ordinamento sugli appalti – "la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante".
A questa disposizione, nella fissazione della prosecuzione del contratto (come anche nella altre ipotesi di estensione), il RUP dovrà conformare il proprio comportamento "tecnico".
La ripetizione ora consentita oltre che per i servizi anche per i lavori trova invece disciplina nell'articolo 63 comma 5 del codice.
Tra proroga e ripetizione esiste una differenza profonda. Nel primo caso si tratta di un semplice differimento della scadenza del contratto che non esige neppure la richiesta di un nuovo CIG.

La ripetizione invece è una modalità di affidamento "in deroga" ed è utilizzabile solo quando già prevista nel precedente bando di gara ed entro tre anni dalla stipulazione del contratto originario. La base d'asta, così come per la proroga, dovrà contenere il costo dell'operazione al fine di evitare una plateale violazione delle norme comunitarie.
La possibilità invece del rinnovo, che tecnicamente non ha una precisa disciplina se non in relazione a quanto previsto nell'articolo 35 del codice si sostanzia nella replica del contratto – come nuovo affidamento agli stessi patti e condizioni – che deve essere previsto nel bando di gara. Il rinnovo, avversato da parte della dottrina e di parte della giurisprudenza, è in realtà perfettamente legittimo visto anche le previsioni contenute nei bandi tipo dell'ANAC. Il rinnovo espresso esige una nuova manifestazione di volontà (una nuova determina di affidamento con nuovo CIG) strutturandosi in modo non dissimile alla ripetizione del servizio/lavoro.

3. RUP e commissione di gara.

Nel procedimento di aggiudicazione al ribasso, le varie operazioni – durante la procedura – se non diversamente stabilito nel disciplinare, competono al responsabile unico del procedimento.
In particolare, la fase di ammissione/esclusione degli appaltatori al procedimento con l'adozione dei vari provvedimenti definitivi intermedi, la gestione del soccorso istruttorio integrativo fino all'apertura delle buste contenenti le offerte con un apposito seggio di gara che presiederà con l'assistenza di almeno due collaboratori.
Procederà con il sorteggio del criterio per la valutazione dell'anomalia (art. 97, comma 2 del codice) ed a porre in essere i provvedimenti conseguenti fino alla proposta di aggiudicazione espressa nella proposta di determina di affidamento (che conterrà l'impegno di spesa).
Più articolato è il ruolo del RUP nel caso di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Con la nomina della commissione di gara – tra l'altro su proposta del RUP al proprio dirigente/responsabile del servizio (almeno fino a quando non verrà avviata la gestione con l'albo dei commissari) – che, secondo la recente giurisprudenza, in particolare il Tar Basilicata, Potenza, sez. I, sentenza n. 635/2018, non pone particolari problematiche a condizione che i commissari, nel complesso, abbiamo l'esperienza necessaria di tipo tecnico/amministrativo, il procedimento si "arricchisce" della partecipazione di un organo appositamente deputato alla valutazione dell'offerta tecnica e, di principio, non anche per svolgere altre funzioni.
Il RUP, alla luce del comma 4 dell'articolo 77, ora può valutare "serenamente" la sua eventuale partecipazione come commissario di gara.
Si può ritenere che nel regime transitorio, fino all'attivazione concreta dell'albo dei commissari (ex art. 78 del codice) la commissione possa svolgere anche funzioni prettamente amministrative come l'escussione formale della documentazione presentata dagli appaltatori ed adottare – per il tramite del presidente –anche i provvedimenti di ammissione e di esclusione. Se ciò non risulta specificatamente chiarito nel disciplinare sullo svolgimento della gara questi compiti competono al RUP (ai sensi anche di quanto stabilito nelle linee guida ANAC n. 3).
E' bene, pertanto, che gli aspetti sulla competenza vengano chiaramente esplicitati per evitare ricorsi da parte degli appaltatori.
Si è evidenziato che la commissione di gara valuta le offerte tecniche per poi rinviare gli atti al RUP – dopo l'apertura delle offerte tecniche – per l'analisi di eventuali anomalie delle offerte.
Tale procedimento è di competenza esclusiva del RUP che potrà avvalersi anche della commissione di gara, degli uffici della stazione appaltante e/o di esperti a condizione che faccia propri i risultati della verifica di congruità.

4. Il controllo degli atti compiuti dalla commissione di gara.

L'aspetto di maggior rilievo, in questa fase che precede la predisposizione della proposta di aggiudicazione, implica un controllo sulle operazioni svolte prima di predisporre la determina di aggiudicazione (non definitiva) per il dirigente/responsabile del servizio.
In un recente caso giurisprudenziale, è stata analizzata la competenza del RUP nel caso in cui ravvisi un errore nella valutazione compiuta dalla commissione di gara.
Nel caso di specie, il RUP è tenuto alla riconvocazione della commissione di gara affinché questa proceda con l'analisi del rilievo sollevato ma non potrà adottare provvedimenti autonomi su cui non ha alcuna competenza.
In questo senso si è espresso il Tar Lombardia, Brescia, sez. II, n. 906/2018. In particolare, in sentenza si è puntualizzato che il RUP, a fronte di possibili errori della commissione di gara nella valutazione dell'offerta non può arrogarsi alcun potere ed adottare autonomamente atti come l'esclusione ed una nuova aggiudicazione dell'appalto.
Diversamente opinando, prosegue la sentenza, "quel giudizio che ha condotto a ritenere ammissibile l'offerta da parte della Commissione tecnica, a tal fine appositamente costituita, finirebbe per essere sostituito da un giudizio personale del RUP, che avrebbe così superato la discrezionalità tecnica esercitata dalla Commissione".
La revoca dell'aggiudicazione avrebbe potuto essere disposta ma solo dopo un riesame compiuto dalla commissione di gara che avrebbe dovuto essere riconvocata "sì da consentire alla stessa la valutazione dell'ammissibilità dell'offerta alla luce di quanto successivamente emerso".
Pertanto, nel caso in cui il RUP si avveda di un errore "tecnico" della commissione di gara – nella fase di redazione della proposta per l'aggiudicazione –, dovrà necessariamente riconvocare l'organo valutatore affinché verifichi, in sede di autotutela, se l'offerta sia stata legittimamente ammessa o avrebbe dovuto essere esclusa e solo in quest'ultimo caso potrebbe disporre l'esclusione dalla gara della ricorrente e l'aggiudicazione alla controinteressata.

QUESITI AREA CONTRATTI E APPALTI

Quesito del 19/09/2018

Rapporti tra rotazione e pregresso affidatario

Domanda

Diversi quesiti ritornano sovente sulla questione dei rapporti tra affidamento diretto/invito e rotazione. Soprattutto, in relazione alla figura del pregresso aggiudicatario (di un appalto "uguale" ai sensi di quanto chiarito nelle linee guida ANAC n. 4).
La necessità del chiarimento si pone perché, ad onor del vero, il documento ANAC e la giurisprudenza, su alcune questioni, non risultano perfettamente allineati. E, soprattutto, le linee guida n. 4 – aggiornate al decreto legislativo correttivo del codice - non hanno affatto "eliminato" l'esigenza di rispettare il principio (anzi il criterio) della rotazione. In sostanza, come occorre comportarsi in questi casi?

Risposta

a cura di Stefano Usai

Alla luce della recente giurisprudenza (es. TAR Puglia, n. 1322/2018) e di alcuni recenti riscontri dell'ANAC (v. di seguito) i rapporti tra affidamento diretto/pregresso aggiudicatario risultano fortemente condizionati dalla rotazione anche se la stazione appaltante (il RUP) procedesse con un procedimento "sostanzialmente" aperto.
L'unica certezza rimane – per ritenere non applicabile la rotazione – la gara classica con bando oppure le soglie di importo declinate nel regolamento interno (seguendo le indicazioni contenute nelle linee guida n. 4).
Il problema aperto è quello della procedura "sostanzialmente" aperta. Finora, si riteneva che la pubblicazione di un semplice avviso pubblico – senza limitazione di partecipazione – tanto con estrazione di un numero di partecipanti quanto nel caso di invito di ogni soggetto che abbia manifestato interesse, potesse integrare una procedura aperta con conseguente coinvolgimento anche del pregresso affidatario (e dei soggetti già invitati pur non aggiudicatari dell'appalto).
Tuttavia, dalla recentissima FAQ dell'ANAC (sotto riportata integralmente), la questione sembra porsi diversamente.
Come si può leggere, infatti, nonostante la pubblicazione di un avviso pubblico (a manifestare interesse) senza alcun limite di partecipazione, non è sufficiente che attraverso il sorteggio – per stabilire il numero degli inviti da effettuare - e, quindi, casualmente, sia stato estratto il pregresso affidatario per legittimarne la partecipazione alla competizione.
Secondo l'ANAC - a parere di chi scrive anche condivisibilmente – l'invito del pregresso affidatario (e, di conseguenza, anche dei soggetti già invitati) deve essere motivato nella determinazione a contrattare.
Evidentemente, non siamo in presenza di una procedura sostanzialmente aperta ma di un procedimento comunque derogatorio che deve avvenire in sicurezza nei confronti della generalità degli appaltatori per evitare che il pregresso affidatario possa avvalersi della "rendita di posizione" determinata dalle conoscenze tecnico/economiche acquisite durante la gestione del pregresso appalto.
La recente giurisprudenza (si allude, in particolare, alla sentenza del TAR Puglia, della sezione di Lecce, n. 1322/2018) ha annullato un procedimento di gara (ritenuto "sostanzialmente aperto") per violazione del principio di rotazione. Nel caso di

specie, è accaduto che il RUP procedesse con l'invito – per una determinata fornitura (di cancelleria) – indiscriminatamente di tutti gli operatori iscritti sul MEPA (circa 4 mila soggetti). L'appalto è stato aggiudicato al pregresso affidatario.

Secondo il giudice – anche questa ad onor del vero, statuizione condivisibile – il procedimento corretto, per rendere il procedimento "sostanzialmente" aperto si caratterizza per il compimento di tre fasi:

a) avviso con invito ad iscriversi sul MEPA;
b) successivo invito a manifestare interesse;
c) inviti veri e propri (RDO).

L'invito rivolto acriticamente, si legge in sentenza, non costituisce un procedimento aperto in quanto "ignora" totalmente i soggetti non iscritti al mercato elettronico.

D'altra parte, il giudice sottolinea che negli atti di gara non c'era neppure la motivazione per legittimare l'invito del pregresso affidatario.

Alla luce dell'attuale posizione si ritiene che – al netto delle deroghe certe di cui si è detto sopra - ance in procedure come quelle appena descritte è necessario che il RUP motivi (se motivi ci sono evidentemente) adeguatamente l'invito del pregresso affidatario e dei soggetti già invitati. Onde evitare ogni censura sulla procedura e ricondurla, al massimo sulla motivazione. Ecco perché, in tale certificazione, il RUP deve prestare la massima attenzione e rigore.

Quesito all'ANAC

"Con riguardo all'applicazione del principio di rotazione, sussistendo i presupposti di cui al paragrafo 3.6 delle Linee guida e al di fuori delle ipotesi eccezionali contemplate al successivo paragrafo 3.7, è legittimo nelle procedure negoziate il re-invito all'operatore uscente, che abbia manifestato interesse alla candidatura a seguito di avviso pubblico e sia stato poi estratto tramite sorteggio con estrazione casuale?"

Risposta ANAC

"Come previsto al paragrafo 3.7 delle Linee guida n.4, il re-invito all'operatore uscente costituisce ipotesi di stretta eccezionalità, ammissibile al ricorrere delle circostanze ivi indicate. Fermo quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7, il meccanismo dell'estrazione casuale, sia pure a seguito di avviso pubblico, non assicura il rispetto del principio di rotazione, come declinato all'articolo 36, primo comma del Codice dei contratti pubblici, novellato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56. Tale disposizione, infatti, rende doverosa la rotazione tanto in relazione agli affidamenti che agli inviti".

Quesito del 26/09/2018

Comunicazioni ex art 76 e procedure telematiche

Domanda

Nel caso di gare mediante piattaforme telematiche è possibile utilizzare le aree specifiche dei sistemi stessi anche per le comunicazioni di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, del Codice?

Risposta

a cura di Enza Paglia

L'art. 76, co. 5, lett. a) del codice stabilisce che "*Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:*
a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati [rectius: a tutti gli offerenti] che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
b) […]".
Al comma 6, si precisa "*Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte* ***mediante posta elettronica certificata*** *o strumento analogo negli altri Stati membri. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto*".

Si ritiene che al fine di utilizzare le corrispondenti aree dedicate alle comunicazioni delle piattaforme telematiche, sia opportuno specificarlo nel disciplinare di gara o lettera d'invito, ovvero prevedere espressamente che attraverso il sistema telematico verranno gestite tutte le fasi della procedura, tra cui le comunicazioni e gli scambi di informazioni, comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all'art. 76 del d.lgs. 50/2016, da rendersi, appunto, attraverso l'apposita area dello strumento telematico utilizzato. Analoga dichiarazione dovrà essere richiesta all'operatore in sede di affidamento, integrando opportunamente i modelli di gara.
Si suggerisce, tuttavia, nel caso di procedure di importo elevato, ferma restando la validità di tale forma (cfr. sentenza TAR Lazio, Roma, sez. II 19.07.2018), di effettuare la comunicazione di aggiudicazione di cui all'art. 76, comma 5, del codice anche a mezzo PEC, al fine di cristallizzare la decorrenza dei termini per la presentazione del ricorso.

AREA PERSONALE

Domande e approfondimenti sul lavoro nella (e per la) PA

Responsabile di area: Gianluca Bertagna

Approfondimento

LE LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DEI FABBISOGNI DI PERSONALE DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

di Gianluca Bertagna

Il 27 luglio scorso sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale, le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" in attuazione degli articoli 6 e seguenti, del d.lgs. 165/2001, come riformato dal d.lgs. 75/2017.
Anche scorrendo velocemente il documento, ci si accorge da subito che sembra si parli una lingua quasi "scontata" per le amministrazioni locali. Si parla, infatti, di programmazione, di contenimento di spesa, di limiti finanziari. Tutte questioni che gli enti territoriali da tempo conoscono e applicano. Quindi: che cosa ce ne facciamo di queste Linee di indirizzo?

1. Il modello da adottare.

La prima risposta ci viene fornita dalla Circolare stessa, al termine del primo paragrafo: "le presenti linee guida (...) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica".

Non siamo, quindi, in presenza di un preciso obbligo da rispettare, ma di una "guida" di orientamento, fermo restando – e si sapeva - i rispetti dei vincoli di finanza pubblica.
Il che significa che non ci è stato consegnato un preciso modello a cui attenersi, ma ciascun ente dovrà muoversi autonomamente, mettendo comunque in primo piano i limiti che ormai ci assillano da anni: il contenimento delle spese di personale, la capacità assunzionale, i vincoli sul lavoro flessibile e quelli sul trattamento accessorio. Nessuna novità assoluta, quindi, ma solo una serie di suggerimenti che vengono offerti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, per meglio operare. E ciascuno, potrà farlo, con lo schema o il modello che più ritiene congruo a rappresentare la situazione.
La conferma di tutto ciò, la troviamo poco più avanti nel documento: "le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa

vigente". E tutto fa pensare all'art. 1 comma 557 o 562 della legge 296/2006, che prevede il contingentamento della spesa di personale rispetto alla media del triennio 2011/2013 o all'anno 2008.

Nell'ambito di tale indicatore di spesa potenziale massima, gli enti, quindi:

- potranno coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni.
- dovranno indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

CI piace provare ad essere semplici: gli enti locali potranno modulare e rimodulare la dotazione organica nel rispetto dei limiti sul contenimento della spesa di personale. Detto in altro modo: le assunzioni che si prevedono nel mio piano triennale dei fabbisogni, non devono mai portare ad un superamento del limite della spesa di personale.

Risulta, pertanto, inevitabile che non si possa più ragionare con una dotazione organica teorica, ma che i posti vacanti che risultano sono solo quelli per i quali gli enti intendono procedere con assunzioni nel rispetto del turn-over e qualora tali assunzioni vadano a buon fine, si deve sempre dimostrare il rispetto dei limiti di spesa.
È per questo che bisognerà, a tutti costi, trovare un modo di raccordare il costo della dotazione organica a regime con le voci che costituiscono la spesa di personale, che, come noto è definita da "voci incluse" e "voci incluse" ai fini della verifica della media dell'anno 2011/2013.

L'idea di fondo, quindi, è quella di partire da un prospetto di "dotazione organica" (o elenco posti, se vi piace di più) in cui vanno indicate le spese dei dipendenti in servizio, più quelle previste per le assunzioni. A parere di chi scrive, tale spesa non è quella effettiva, ma quella teorica su base annua, ovvero a regime. I valori, peraltro, sono quelli dello stipendio tabellare e non tanto quelli di effettiva competenza (ogni anno, avremmo valori diversi per ciascun dipendente causa forte variabilità del trattamento accessorio).

2. I costi da attestare.

Siccome si tratta di un documento "programmatorio", nella previsione del costo della dotazione organica, è necessaria la massima prudenza, conteggiando quindi, il valore più alto possibile per garantire sempre il rispetti dei limiti di spesa. È per questo che le Linee Guida spiegano come fare questi conti:

- "sulla base della spesa per il personale in servizio a tempo indeterminato. In tale voce di spesa va indicata distintamente anche quella sostenuta per il personale in comando, o altro istituto analogo. Ciò in quanto trattasi di personale in servizio, sia pure non di ruolo, per il quale l'amministrazione sostiene l'onere del trattamento economico nei termini previsti dalla normativa vigente. La spesa del personale in part-time è da considerare in termini di percentuale di prestazione lavorativa solo se il tempo parziale deriva da assunzione. Nel caso in cui derivi da trasformazione del rapporto va indicata sia la spesa effettivamente sostenuta sia quella espandibile in relazione all'eventualità di un ritorno al tempo pieno" (quest'ultima affermazione potrebbe creare qualche difficoltà negli enti di piccole dimensioni che conteggiando tale valore,

si vedrebbero esaurite interamente le possibilità di nuove assunzioni. D'altronde, va evidenziato, che la Corte dei Conti ha sempre affermato che qualora il dipendente dovesse rientrare dal part-time in quanto suo diritto, questo non può valere come "giustificazione" al mancato rispetto dei limiti. Va, quindi, data molta importanza a tale posta);

- "sulla base dei possibili costi futuri da sostenere per il personale assegnato in mobilità temporanea presso altre amministrazioni (in uscita) per valutare gli effetti in caso di rientro";
- " con riferimento alle diverse tipologie di lavoro flessibile, nel rispetto della disciplina ordinamentale prevista dagli articoli 7 e 36 del d.lgs. 165/2001, nonché le limitazioni di spesa previste dall'art. 9, comma 28 , del d.l. 78/2010 e dall'art. 14, del d.l. 66/2014. I rapporti di lavoro flessibile vanno rappresentati in quanto incidono sulla spesa di personale pur non determinando riflessi definitivi sul PTFP" (in altre parole ci stanno dicendo che nella verifica dell'impianto vincolistico non può mancare la partita del lavoro flessibile);
- "con riferimento ai risparmi da cessazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, relativi all'anno precedente, nel rispetto dell'articolo 14, comma 7, del d.l. 95/2012 (o delle altre norme sul turn-over come quelle per gli enti locali)";
- "in ragione delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto, ove previsti, degli ulteriori limiti connessi a tale facoltà con particolare riferimento ad eventuali tetti di spesa del personale";
- "necessarie per l'assunzione delle categorie protette, pur considerando che, nei limiti della quota d'obbligo, si svolgono fuori dal budget delle assunzioni" (vuol dire che: vanno comunque previste nel Piano anche se non hanno effetti sui limiti per quanto riguarda le assunzioni per il rispetto della quota d'obbligo);
- "connesse ad eventuali procedure di mobilità, nel rispetto del d.P.C.M. 20 dicembre 2014, anche con riferimento all'utilizzo della mobilità temporanea (acquisizione di personale in comando, fuori ruolo o analoghi istituti)".

Quello che viene chiesto è, quindi, uno sguardo ampio e non contingentato ad un mero calcolo di rispetto dei limiti. Viene chiesta una specie di "capacità di prevedere" ogni evento affinché il sacro vincolo della spesa di personale, non venga mai superato.

3. La verifica del rispetto dei limiti.

Se tutto quanto sopra è vero, rimane a questo punto, un'ultima azione.
Dopo avere quantificato il costo effettivo a regime della dotazione organica sulla base degli elementi sopra riportati, è necessario procedere al "raccordo" con la norma sul contenimento della spesa di personale.

Owero, va dimostrato che il costo totale annuo teorico della dotazione organica:

- a cui vanno aggiunte le spese di personale non già conteggiate nel prospetto della dotazione (ad esempio: fondo del trattamento accessorio, posizioni organizzative, lavoro straordinario, spese per convenzioni in entrata);
- e a cui vanno tolte le spese di personale non rilevanti (rimborsi da altre amministrazioni, rimborsi da Stato o da altri per elezioni, spesa dei disabili per quota obbligatoria, quote per rinnovi contrattuali, ecc. ecc.),

non superi mai:

- la media 2011/2013 per gli enti sopra i 1.000 abitanti;
- l'anno 2008 per gli enti sotto i 1.000 abitanti.

Questo è il lavoro che ci attende. Come già ribadito, non esiste il "modello perfetto" o lo "schema approvato da". Esistono delle regole, che – peraltro - da tempo gli enti locali erano obbligati a rispettare. Oggi, viene ancora più enfatizzato questo obiettivo, attraverso gli orientamenti del Dipartimento della Funzione Pubblica.

QUESITI AREA PERSONALE

Quesito del 20/09/2018
Staff sindaco ed esonero timbratura

Domanda

Il sindaco ha istituito un ufficio di staff composto da una sola unità a 18 ore settimanale cat. C1. La persona incaricata chiede se può essere esonerata dall'obbligo di timbratura in quanto il suo impegno con il sindaco la occupa ben oltre le 18 ore e, comunque, molto spesso è impossibilitata logisticamente ad eseguire la timbratura.
Questo esonero può essere concesso?

Risposta

a cura di Consuelo Ziggiotto

In riferimento alla questione posta ci sono due aspetti di cui tenere conto.
Il primo riguarda l'art. 53, comma 11, del CCNL del 21.05.2018 dove si precisa che:
"La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l'indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno e del relativo trattamento economico. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione dell'orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite"
La collocazione temporale dell'orario di lavoro, con riferimento al giorno, rimanda alla definizione di un orario teorico di lavoro da rispettare in determinate fasce orarie.
Non è escluso che anche ai *part time* sia legittimato l'esercizio di ampia flessibilità, ma questo a condizione che l'ente lo abbia regolamentato e, alla luce delle nuove relazioni sindacali, la disciplina della flessibilità va definita in sede di contrattazione decentrata.
Questo aspetto ha a che fare con lo spazio di flessibilità oraria che va accordato alle figure di staff del sindaco, in ragione di diverse e impreviste esigenze che si possono configurare di presenza in servizio.

Il secondo aspetto, quello più rilevante ai fini della domanda, riguarda l'obbligo di timbratura.
Il cartellino segnatempo è l'unico mezzo per accertare la presenza del lavoratore in ufficio e la presenza nel luogo di lavoro è il parametro cui ancorare la retribuzione.
L'osservanza dell'orario di lavoro costituisce un obbligo del dipendente pubblico, anche di qualifica dirigenziale, quale elemento essenziale della prestazione retribuita dall'amministrazione pubblica e l'orario di lavoro deve essere documentato e accertato mediante controlli di tipo automatico ed obiettivi. (Corte dei Conti Sardegna n. 114 sezione giurisdizionale del 20.09.2017).
Le mancate timbrature sono sussumibili, pertanto, alla fattispecie di un mancato rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro e di servizio e devono essere considerate quale fatto eccezionale.

I regolamenti sull'orario di lavoro, in genere, prevedono una modalità alternativa alla timbratura automatica ove la prestazione lavorativa sia resa in luoghi diversi dalla sede indicata nel contratto di lavoro.
Dal punto di vista giuridico e alla luce della più recente giurisprudenza in materia di attestazione della presenza in servizio, non esiste spazio ampio che possa essere legittimamente concesso alle mancate timbrature, al contrario, è ribadito il principio che timbrare costituisce un obbligo lavoratore.

Quesito del 27/09/2018

Conflitto di interessi segretario comunale componente NDV

Domanda

Nel nostro ente il segretario comunale riveste anche la carica di responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT), nonché di presidente del nucleo di valutazione (NdV). Sussiste conflitto di interessi tra le cariche?

Risposta

a cura di Salvatore Cicala

A tal proposito, occorre segnalare il recentissimo (14 giugno u.s.), intervento del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), Raffaele Cantone, il quale ha presentato al Senato della Repubblica la relazione sull'attività svolta dalla predetta Autorità nel corso del 2017.
La relazione, che ripercorre i punti più importanti sulle attività di vigilanza e sui contratti svolte dall'ANAC, si sofferma, nella parte relativa alle segnalazioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, all'ipotesi di conflitto di interesse nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nominato componente del Nucleo di Valutazione di enti locali.
L'Autorità ricorda che, con l'atto di segnalazione n. 1 del 24 gennaio 2018, aveva formulato alcune osservazioni in merito alla situazione di conflitto di interesse conseguente all'ipotesi in cui il RPCT rivestisse il ruolo di componente o di presidente del nucleo di valutazione di enti locali.
In particolare, nella relazione viene evidenziato che il segretario comunale, cui spetta l'incarico di RPCT, è spesso anche componente del nucleo di valutazione e tale cumulo dei due incarichi rappresenta una situazione di conflitto di interesse , in analogia con il regime di incompatibilità disciplinato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (che pone espressamente il divieto di nominare, quali componenti dell'organo indipendenti di valutazione della performance (OIV), i dipendenti dell'amministrazione stessa o coloro che rivestano incarichi politici e sindacali).
Nella fattispecie sopra descritta, l'ANAC rileva che il segretario comunale (nel ruolo di RPCT) si troverebbe nella veste di controllore e controllato, in quanto, in qualità di componente del nucleo di valutazione, è tenuto ad attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, mentre in qualità di responsabile per la trasparenza è tenuto a svolgere stabilmente un'attività di controllo proprio sull'adempimento dei suddetti obblighi da parte del'amministrazione, con conseguente responsabilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 190/2012, in caso di colpevole omissione.
Alla luce delle considerazione sopra illustrate, l'ANAC auspica il più presto possibile un intervento correttivo da parte del legislatore, finalizzato ad integrare la disciplina normativa prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 con l'introduzione di specifiche disposizioni in tema di incompatibilità dei componenti del nucleo di valutazione, in analogia a quanto previsto dall'articolo 14 del predetto decreto per la composizione degli OIV, con particolare riferimento all'incarico di RPCT.

AREA SERVIZI AL CITTADINO
Demografici, Attività Produttive e PL

Rubrica sui servizi per la collettività: dalla A(nagrafe) alla Z(TL)

Responsabile di area: Martino Conforti

Approfondimento

LA NUOVA DIRETTIVA DEL MINISTERO DELL'INTERNO RELATIVA ALLA SAFETY E SECURITY NELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

di Martino Conforti

In questo approfondimento verrà analizzata la relazione che intercorre tra l'interdizione dai pubblici uffici o l'applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza e la perdita della capacità elettorale.
Partiamo dall'esame delle norme in materia. L'art. 2 del D.P.R. 223/1967 dice che:
"1. Non sono elettori:
a) ((lettera abrogata dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, n .5));
b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.
2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato."
Quando pervengono comunicazioni dall'ufficio esecuzioni penali delle procure, gli operatori si trovano a dover capire come, da quando e fino a che data cancellare l'elettore dalle liste elettorali, dovendo compiere accertamenti presso i competenti uffici per riuscire a ricostruire le vicende legate all'espiazione della pena a proposito dell'interdizione dai pubblici uffici, da un lato, nonché l'effettiva durata dell'esecuzione del provvedimento, oltre alla definitività dello stesso, per quanto riguarda le misure di prevenzione e di sicurezza dall'altro.

1. Le misure di sicurezza e di prevenzione.

Le misure di sicurezza e di prevenzione sono misure di carattere personale o patrimoniale, legate alla pericolosità sociale dei soggetti destinatari dei provvedimenti. Le prime presuppongono la commissione di un reato (o quasi reato), le seconde, viceversa, prescindono da tale presupposto e sono applicate sulla base degli indizi di pericolosità previsti da specifiche norme di legge, dovendo servire appunto a prevenire la futura commissione di reati.

I due parametri che interessano (art. 2 del D.P.R. 223/1967) al fine della cancellazione dalle liste elettorali sono il fatto che il provvedimento che prevede tali misure sia definitivo e la durata della misura stessa, nella sua effettiva applicazione ("finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi").
Pertanto, nel momento in cui viene disposta una delle misure previste, si produce la perdita del diritto elettorale non dalla data in cui viene emesso il provvedimento, bensì dal momento in cui il provvedimento stesso diviene definitivo e l'interessato rimarrà cancellato dalle liste elettorali fino a quando la misura a cui è sottoposto sarà cessata per qualunque causa.
Per le misure di prevenzione, grande importanza ha la data di notifica all'interessato del provvedimento emesso dal Tribunale, a conclusione di un procedimento che coinvolge anche il Questore.
Da quel momento cominceranno a decorrere gli effetti della misura e, in genere, anche la privazione del diritto elettorale, salvo eventuali ricorsi che potrebbero far slittare il termine di perdita del diritto elettorale, fino a che il provvedimento non diverrà definitivo.
Le misure di sicurezza sono invece in genere previste a seguito di una sentenza di condanna o proscioglimento: se aggiunte ad una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o si è estinta; se invece sono sommate a pena non detentiva, vengono eseguite dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Valgono le stesse considerazioni fatte sopra sulla necessaria definitività del provvedimento.
I provvedimenti che pervengono all'operatore dell'ufficio elettorale dovrebbero essere tutti definitivi, essendo gli unici che rilevano a fini elettorali. Purtroppo pare non sia sempre così, pertanto un minimo di indagine è sempre consigliata prima di provvedere alla cancellazione dalle liste.

2. L'interdizione dai pubblici uffici.

L'interdizione dai pubblici uffici è una pena accessoria che viene applicata a seguito di un reato. È perpetua se deriva da una condanna all'ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni, mentre è di 5 anni se è emessa a seguito di una condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni. La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto ovvero di tendenza a delinquere, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. È prevista in genere nei reati contro la Pubblica Amministrazione.
Può essere considerata tutto sommato di non particolare complessità la questione della cancellazione dalle liste elettorali a seguito di interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Ovviamente, anche in questo caso, il provvedimento deve essere definitivo, ma essendo appunto l'interdizione perpetua, anche la cancellazione avverrà senza una data finale, per cui non si dovrà più procedere, salvo eventuale riabilitazione, alla reiscrizione dell'interessato nelle liste elettorali.
Diverso è il discorso riguardo al condannato, con sentenza definitiva, a pena che comporta l'interdizione temporanea. La perdita del diritto elettorale si verifica nel giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. La pena accessoria produce, infatti, il proprio effetto, relativamente alla perdita della capacità elettorale, dal momento in cui la sentenza di condanna è divenuta definitiva e, in caso di reclusione o di sottoposizione a misura di sicurezza detentiva, oppure di sottrazione volontaria alla esecuzione della pena da parte del condannato in una fase successiva al passaggio in giudicato, tale effetto prosegue nel tempo: i termini dell'interdizione temporanea cominciano quindi a decorrere dal giorno in cui è terminata l'esecuzione della pena.
A livello operativo pertanto l'Ufficiale elettorale comunale dovrà provvedere alla cancellazione dalle liste elettorali per cause ostative con la prima revisione dinamica utile (ordinaria o straordinaria) successiva al ricevimento della comunicazione.

L'interessato viene interdetto dalla data del passaggio in giudicato e resta in tale condizione, quantomeno per il tempo indicato in sentenza.
Nella maggior parte dei casi accade che il condannato debba scontare, in tutto o in parte, la pena detentiva in una fase successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, oppure che sia sottoposto a misura di sicurezza detentiva o si sia sottratto volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza (latitanza).
In questi casi il tempo corrispondente va aggiunto al periodo previsto di interdizione temporanea, in base all'art. 139 del codice penale. Ai fini elettorali non importa quanto scontato prima del passaggio in giudicato della sentenza, essendo rilevanti a tal scopo soltanto le sentenze definitive, ovvero non più impugnabili.
Una volta trascorsi i termini (quantomeno il periodo previsto dell'interdizione) prima di procedere alla reiscrizione è necessario accertare l'eventualità che l'interessato abbia scontato pene detentive, rivolgendosi, con un certo anticipo prima dello scadere dei termini di interdizione, all'autorità incaricata dell'esecuzione della pena (Ufficio esecuzioni penali presso la Procura oppure l'Autorità di P.S. per le misure di sorveglianza o di prevenzione). Questo perché dovendo sommare, come detto sopra, i periodi di detenzione e di interdizione, bisogna stabilire la data esatta di espiazione della pena.
È molto raro che il condannato sconti l'intera pena nella durata che gli è stata comminata in origine, visti i numerosi istituti alternativi o di riduzione della pena stessa.
Per questo motivo dovrà essere chiesto un certificato penale completo che indichi con chiarezza la data di cessazione della pena detentiva: è a partire da tale data che si dovrà calcolare il decorrere dei termini dell'interdizione temporanea, sommando di fatto i due periodi predetti.
È lo stesso articolo 139 codice penale (Computo delle pene accessorie) che chiarisce il concetto:
"Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, né del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza."
La Circolare del Ministero dell'Interno n. 2600/L del 1.02.1986, sulla tenuta delle liste elettorali, al paragrafo 4, precisa, su conforme parere del Ministero di Grazia e Giustizia, che «gli effetti della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici decorrono dal giorno in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, escluso dal computo il periodo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva.
Da ciò consegue che, nel caso in cui la sentenza sia divenuta irrevocabile quando il condannato si trovava in stato di custodia cautelare, ovvero era sottoposto a misura di sicurezza detentiva, gli effetti della pena accessoria sono spostati nel tempo e cominciano a decorrere dal giorno in cui è cessata l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza detentiva.»
Se il verificarsi di una delle cause ostative è precedente all'iscrizione nelle liste elettorali, in fase di revisione semestrale relativa ai cittadini che dovranno compiere i 18 anni di età, l'Ufficiale elettorale non dovrà provvedere all'iscrizione, sino a che le cause stesse non siano cessate, secondo il sistema di calcolo sopra descritto.
Per questo sarà necessario rapportarsi con il casellario giudiziale e con gli organi di pubblica sicurezza, per ottenere le informazioni adeguate.
Il legislatore ha inserito una norma specifica (l'art. 32-ter del D.P.R. 223/1967), la quale prevede che il Sindaco, nell'imminenza delle consultazioni elettorali, debba provvedere alla non ammissione al voto delle persone per le quali sia pervenuto un provvedimento di perdita del diritto elettorale, al di fuori dei termini previsti per le revisioni delle liste.
Questo proprio perché la perdita del diritto avviene con il passaggio in giudicato del provvedimento e la cancellazione dalle liste è solo la conseguenza.

3. Istituiti alternativi al carcere e loro influenza sul periodo di interdizione.

Ci sono numerosi istituti alternativi al carcere o di riduzione della pena: vediamo i principali e se ed in che modo possono influire sull'interdizione.

3.1 L'indulto

È sostanzialmente una riduzione, parziale o totale, della pena principale, ma non ha effetti sulla pena accessoria, salvo che la legge di approvazione preveda diversamente. Continua pertanto a valere la medesima regola che i tempi della pena accessoria si inizieranno a computare dalla data della completa espiazione della pena principale.

3.2 Affidamento in prova al servizio sociale

Ai fini del computo del periodo di incapacità, il regime di affidamento in prova al servizio sociale equivale alla detenzione. In generale l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale non estingue le pene accessorie, in particolare l'interdizione dai pubblici uffici.
Su questo punto è necessario fare un piccolo approfondimento, in quanto le norme che regolano la materia sono state (e sono tuttora) oggetto di interpretazioni contrastanti.
La sentenza 18/12/2014 n. 52551, Cassazione penale, sez. I, relativa ad una fattispecie in tema di inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e di incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, non tratta specificamente il tema dell'interdizione dai pubblici uffici.
Indubbiamente però tale sentenza parte dal presupposto dell'estinzione delle pene accessorie a seguito di esito positivo all'affidamento ai servizi sociali, contrariamente all'impostazione che si era consolidata in precedenza.
Tale impostazione è riassumibile come segue:
L'articolo 47, c. 12, dell'ord. penitenziario (legge 354/1975), dice: "l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale", senza specificare altro.
Sono seguite interpretazioni difformi in ambito dottrinale e giurisprudenziale tra Corte di Cassazione penale da una parte e TAR - Consiglio di Stato dall'altra.
La questione giuridica è: l'esito positivo del periodo di affidamento in prova al servizio sociale determina non solo l'estinzione della pena detentiva, ma anche delle pene accessorie e, per questo, legittima, come conseguenza, la iscrizione o la reiscrizione nelle liste elettorali del soggetto già condannato?
Alcuni giudici ed interpreti propendevano per l'effetto estintivo anche della pena accessoria (e pertanto la conseguente riacquisizione del diritto elettorale), altri invece per l'ipotesi opposta.
Il Consiglio di Stato, I Sez, si è espresso con parere del 17 ottobre 2007, n. 2912 (interessato dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali) in questo senso: "Si condivide, pertanto, l'assunto del Ministero della Giustizia, secondo il quale il richiamo alla sola pena detentiva ed alla pena pecuniaria qualora ricorrano le condizioni indicate nella seconda parte del novellato comma 12 dell'art. 47 in esame, non sembra interpretabile "se non nel senso di una consapevole quanto inequivoca esclusione, dall'effetto estintivo, delle pene accessorie".
Pertanto, secondo il Consiglio di Stato, le pene accessorie non si estinguono, come accade invece alla pena principale, a seguito dell'esito positivo del periodo di affidamento in prova al servizio sociale.

La Circolare n. 12/2009 della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, avente ad oggetto: "Perdita del diritto di elettorato attivo a seguito irrogazione pena accessoria della interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici. Esito positivo del periodo di affidamento in prova al servizio sociale. Non estinzione delle pene accessorie", ha chiarito quanto interessa agli operatori del servizio elettorale ovvero che, a seguito del parere sopra citato del Consiglio di Stato: "Ne discende che l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, poiché non estingue le pene accessorie, non legittima la iscrizione o reiscrizione nelle liste elettorali del soggetto alla cui condanna in sede penale acceda la misura dell'interdizione dai pubblici uffici."

Il Ministero dell'Interno ha registrato inoltre, a sostegno di questa tesi, anche il sopraggiunto intervento della Corte di Cassazione: "All'esito, infine, di un contenzioso instaurato avverso un provvedimento di cancellazione dalle liste elettorali, sulla problematica in esame si è pronunciata ora, con uniformità di valutazioni, anche la Corte di Cassazione - Prima Sezione civile, con sentenza n. 25896 del 26 settembre - 28 ottobre 2008."

Non risulta, almeno per il momento, che il Consiglio di Stato ed il Ministero dell'Interno abbiano cambiato orientamento in riferimento alla questione specifica, nonostante le nuove pronunce della Corte di Cassazione.

Pertanto, considerato che permangono interpretazioni difformi in ambito dottrinale e giurisprudenziale, prima di provvedere in automatico alla reiscrizione nelle liste elettorali, si ritiene consigliabile attendere un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che, sposando il nuovo indirizzo della Corte di Cassazione, specifichi l'estinzione anche in relazione alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

4. Indicazioni operative.

In conclusione, cercando di riassumere quanto detto, possiamo evidenziare il concetto fondamentale del discorso, ovvero che nel determinare la durata del periodo di incapacità, per il condannato a pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici, non si debba tenere conto del tempo in cui il condannato stesso, successivamente alla definitività della sentenza di condanna si sia trovato nelle seguenti condizioni:

- ha scontato la pena detentiva;
- è sottoposto a misura di sicurezza detentiva;
- neppure, eventualmente, del tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena stessa, rendendosi latitante.

Essendo infatti in questi fasi già privo del diritto elettorale a partire dal passaggio in giudicato. I termini ricominceranno quindi a decorrere dal giorno in cui è cessata l'esecuzione della pena e i due periodi verranno di fatto sommati ai fini della perdita del diritto elettorale.

QUESITI AREA SERVIZI AL CITTADINO

Quesito del 21/09/2018

Cittadinanza e iure sanguinis

Domanda

Un cittadino brasiliano residente nel nostro comune ha intenzione di presentare istanza per il riconoscimento della cittadinanza "iure sanguinis", essendo discendente di un cittadino italiano per nascita emigrato in Brasile ad inizio '900. Essendo la prima volta che trattiamo questo tipo di pratica non ci è chiaro quali sono i documenti che l'interessato deve produrre.

Risposta

a cura di Martino Conforti

La documentazione necessaria a richiedere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è prevista dalla circolare del Ministero dell'Interno k.28.1/1991.
Elenchiamo qui di seguito i documenti richiesti per poter procedere al riconoscimento, utili a dimostrare la discendenza iure sanguinis dall'avo a suo tempo emigrato all'estero:

1. estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal comune italiano ove egli nacque;
2. atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
3. atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all'estero;
4. atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
5. certificato rilasciato dalle competenti autorità dello stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
6. certificato rilasciato dalla competente autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;
7. certificato di residenza.

Oltre alla verifica di queste documentazioni, allo scopo di poter accertare in modo compiuto il mancato esercizio – da parte dei soggetti reclamanti il possesso della cittadinanza italiana - della facoltà di rinuncia alla cittadinanza italiana ex art. 7 Legge n. 555/1912, si rende necessario, da un lato, svolgere adeguate indagini presso il comune italiano d'origine o di ultima residenza dell'avo italiano emigrato all'estero, ovvero presso il Comune di Roma e, dall'altro lato, contattare direttamente tutte le rappresentanze consolari italiane competenti per le varie località estere ove gli individui in questione abbiano risieduto o, se del caso, consultare opportunamente il Ministero degli Affari Esteri perché interpelli i dipendenti uffici consolari interessati.

Quesito del 28/09/2018

Annotazione amministrazione di sostegno

Domanda

Ci è stato richiesto il rilascio di un estratto per riassunto dell'atto di nascita di un cittadino nato nel nostro comune. Consultando i registri di stato civile, sull'atto di nascita in questione, è emersa la presenza di un'annotazione di apertura dell'amministrazione di sostegno nel corso del 2015 e la successiva chiusura nel 2016. In questo caso le due annotazioni devono essere riportate negli estratti per riassunto?

Risposta

a cura di Martino Conforti

La regola generale (salvo rare eccezioni previste da leggi specifiche – ad esempio le norme in materia di adozione) è quella per cui l'estratto per riassunto debba riportare tutte le annotazioni integrative, ovvero quelle che si aggiungono al contenuto dell'atto. Non vanno invece riportate le annotazioni modificative del contenuto dell'atto (es. il cambiamento di cognome), ma l'estratto deve essere rilasciato tenendo già conto delle modificazioni apportate.
L'argomento oggetto del quesito viene trattato dal Ministero dell'Interno nel Massimario per l'Ufficiale di stato civile-edizione 2014 – al Capitolo XIV - Rilascio di estratti e certificati, che dispone:
"*Si ritiene che gli estratti per riassunto degli atti di nascita, relativi a persone nei cui confronti sia stato pronunciato un provvedimento, ancora in essere, di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno, debbono essere rilasciati con le predette annotazioni, se non revocate, al fine di perseguire la preminente funzione di pubblicità dell'atto in questione.*
Tali annotazioni ***non dovranno invece essere riportate in detti estratti nel caso in cui il provvedimento sia stato successivamente revocato o sia stata chiusa l'amministrazione di sostegno.***"
Pertanto, in assenza di una norma ad hoc, è lo stesso Ministero dell'Interno a prevedere l'omissione dell'annotazione negli estratti, nel caso in cui l'amministrazione di sostegno sia già chiusa.

La nuova realtà del mondo di Publika

PUBLIKA STP

Cos'è una STP?

È una società che ha per oggetto sociale l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati.

Perché una STP?

Per poter offrire **in modo diretto** tutti quei servizi compresi in attività professionali protette.

Publika Società tra Professionisti

Publika è attiva da 10 anni nel mondo degli Enti Locali e della pubblica amministrazione con le diverse società Publika S.r.l., Publika Servizi S.r.l. ed oggi anche **Publika STP S.r.l.**, l'ultimo soggetto costituito appositamente per il servizio di elaborazione buste paga e il cui amministratore e legale rappresentante esercita l'attività professionale di dottore commercialista. La creazione di un **unico gruppo** e l' **iscrizione** della nuova società Publika STP S.r.l. all' **Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** (Mantova) costituisce un ulteriore garanzia di affidabilità, professionalità e correttezza del servizio già svolto nei 10 anni precedenti da Publika S.r.l. nella collaborazione con professionisti esterni.

PUBLIKA STP
un professionista al tuo servizio!

SERVICE BUSTE PAGA

Si tratta di un servizio completo svolto con professionalità e attenzione nel rispetto delle norme di natura **fiscale** e **previdenziale** ma anche di natura **giuridica**. L'attività è infatti affiancata da un servizio di supporto per la risoluzione dei quesiti quotidiani su tutte le prospettive relative al lavoro dipendente, anche per quanto riguarda il conteggio delle spese di personale, le possibilità di assunzione, la costituzione e l'utilizzo del salario accessorio.

Nei **dieci anni di attività** il team interno a Publika si è progressivamente ampliato fino a una **decina di operatori**. Oltre ad essi, ed oltre all'assistenza di un consulente così come prevede la normativa vigente per l'elaborazione delle buste paga, Publika si avvale del supporto di altri collaboratori di alta qualificazione professionale in materia di gestione e organizzazione del personale degli enti locali tra cui il **Dott. Gianluca Bertagna**, docente in corsi di formazione, componente di nuclei di valutazione, autore di pubblicazioni, collaboratore de Il Quotidiano degli Enti Locali e de Il Sole 24 Ore.
Gli stessi collaboratori contribuiscono inoltre a sviluppare la **rivista Personale News** edita da Publika.
La loro puntuale preparazione spazia in ogni ambito e ci permette di offrire agli Enti Locali un servizio completo in molti settori:

- consulenza economico-giuridico sulle risorse umane;
- elaborazione delle buste paga e adempimenti connessi;
- nuclei di valutazione;
- corsi di formazione residenziali e convegni;
- contabilità finanziaria ed economica, controllo di gestione;
- gestione contabile e organizzativa delle Istituzioni per i servizi alla persona;
- riviste di aggiornamento in materia contabile, fiscale, tributaria, personale.

Per informazioni compila e invia il modulo disponibile alla pagina seguente

SERVIZI DI ASSISTENZA E SUPPORTO PER GESTIONE DEL PERSONALE E BUSTE PAGA

Il servizio di elaborazione degli stipendi e delle pratiche previdenziali, ha un ruolo sempre più centrale nell'organizzazione degli enti locali. Publika STP è in grado di fornire un supporto a 360 gradi sulle tematiche della gestione del personale, con un servizio che spazia dalla formazione all'elaborazione dei cedolini.
Tutti I collaboratori di Publika Servizi hanno un'esperienza pluriennale e sono coordinati dal dott. Gianluca Bertagna. Questa, in sintesi, la nostra proposta:

PERSONALMENTE – PAGHE INTERNE

Servizio di assistenza e supporto – tutoring

In questo caso l'ente sceglie di gestire l'elaborazione degli stipendi internamente.

Publika Servizi è in grado di affiancare l'ente in questo modo:

- supporto telefonico e via e-mail sulle problematiche quotidiane;
- corsi di formazione specifici sulle materie del personale;
- attività di tutoring e di formazione continua.

Service PAGHE ESTERNALIZZATE

Servizio completo

Nella versione **service** L'ente decide di esternalizzare completamente il servizio di elaborazione delle buste paga e delle pratiche previdenziali.

Publika Servizi offre:

- servizio completo di elaborazione dei cedolini, con stampe riassuntive e adempimenti periodici (CUD, 770, Conto annuale, ecc...);
- servizio completo di predisposizione **modelli PA04**, **PASSWEB, pratiche di pensione, TFR**, ecc...

Scontistica sui corsi di formazione

L'abbonamento al servizio PersonalmEnte dà diritto ad una scontistica specifica sui corsi di formazione in ambito contabile-fiscale organizzati da Publika S.r.l.

Coordinatore del Progetto: Dott. Gianluca Bertagna

È direttore scientifico della rivista Personale News, edita da Publika. Autore di varie pubblicazioni e collabora con la rivista Guida al Pubblico Impiego de Il Sole 24 Ore. È inoltre membro di nuclei di valutazione

Modulo richiesta informazioni

Per ulteriori informazioni sui nostri servizi o per richiedere un preventivo vi invitiamo a compilare la seguente scheda e ad inviarla via **fax al numero 0376 1582208** oppure via **email a info@publikaservizi.it**.

ENTE	NOME E COGNOME
TELEFONO	E-MAIL
NUMERO DIPENDENTI	NUMERO AMMINISTRATORI
NOTE	

Modulo richiesta informazioni

Publika Daily

Newsletter quotidiana con approfondimenti quindicinali

Direttore responsabile: Marco Paini

Direttore scientifico: Gianluca Bertagna

Coordinatore editoriale: Giulio Sacchi

Hanno collaborato a questo numero: Gianluca Bertagna, Giulio Sacchi, Marco Allegretti, Augusto Sacchi, Martino Conforti, Giuseppe Debenedetto, Marco Terzi, Stefano Usai

Segreteria di redazione: Dott. Marco Paini, Rag. Sara Bozzoli

Editore e proprietario: Publika S.r.l.
Via Pascoli 3, 46049 Volta Mantovana MN
Tel. 0376/1586860 - Fax 0376/1760102
Sito internet: www.publika.it
E-mail: info@publika.it

Distribuzione: vendita esclusivamente per abbonamento

Abbonamento annuale: Euro 170,00 € IVA 4% INCLUSA

Nella predisposizione e preliminarmente all'invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l'installazione di un'aggiornata protezione antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.